la costituzione italiana

Tutti coloro
che dimenticano
il loro passato,
sono condannati
a riviverlo.

Primo Levi

la costituzione italiana

FONDAZIONE DEL MONTE 1473

Comune di Zola Predosa

CVL A.N.P.I. PROVINCIALE BOLOGNA

Una Costituzione destinata a durare

Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica Italiana

dal Messaggio di insediamento pronunciato alla Camera dei Deputati il 15 maggio 2006

Sono convinto che la politica possa recuperare il suo posto fondamentale e insostituibile nella vita del paese e nella coscienza dei cittadini. Può riuscirvi quanto più rifugga da esasperazioni e immeschinimenti che ne indeboliscono fatalmente la forza di attrazione e persuasione, e quanto più esprima moralità e cultura, arricchendosi di nuove motivazioni ideali. Tra esse, quella del costruire basi comuni di memoria e identità condivisa, come fattore vitale di continuità nel fisiologico succedersi di diverse alleanze politiche nel governo del paese. Ma non si può dare memoria e identità condivisa, se non si ripercorre e si ricompone in spirito di verità la storia della nostra Repubblica nata sessanta anni fa come culmine della tormentata esperienza dello stato unitario e, prima ancora, del processo risorgimentale.

Ci si può – io credo – ormai ritrovare, superando vecchie laceranti divisioni, nel riconoscimento del significato e del decisivo apporto della Resistenza, pur senza ignorare zone d'ombra, eccessi e aberrazioni. Ci si può ritrovare – senza riaprire le ferite del passato – nel rispetto di tutte le vittime e nell'omaggio non rituale alla liberazione dal nazifascismo come riconquista dell'indipendenza e della dignità della patria italiana. Memoria condivisa, come premessa di una comune identità nazionale, che abbia il suo fondamento nei valori della Costituzione.

Il richiamo a quei valori trae forza dalla loro vitalità, che resiste, intatta, ad ogni controversia. Parlo – ed è giusto farlo anche nel celebrare il sessantesimo anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente – di quei "principi fondamentali" che scolpirono nei primi articoli della Carta Costituzionale il volto della Repubblica. Principi, valori, indirizzi che scritti ieri sono aperti a raccogliere oggi nuove realtà e nuove istanze. Così, il valore del lavoro, come base della Repubblica democratica, chiama più che mai al riconoscimento concreto del diritto al lavoro, ancora lontano dal realizzarsi per tutti, e alla tutela del lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni", e dunque anche nelle forme ora esposte alla precarietà e alla mancanza di garanzie.

I diritti inviolabili dell'uomo e il principio di uguaglianza, "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religio-

ne", si integrano e completano nella Carta europea, aperta ai nuovi diritti civili e sociali. Essi non possono non riconoscersi a uomini e donne che entrano a far parte, da immigrati, della nostra comunità nazionale contribuendo alla sua prosperità. Il valore della centralità della persona umana viene a misurarsi con le nuove frontiere della bioetica. L'unità e indivisibilità della Repubblica si è via via intrecciata col più ampio riconoscimento dell'autonomia e del ruolo dei poteri regionali e locali. Si rivela lungimirante come fattore di ricchezza e apertura della nostra comunità nazionale la tutela delle minoranze linguistiche.

Essenziale appare tuttora il laico disegno dei rapporti tra Stato e Chiesa, concepiti come, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. La libertà e il pluralismo delle confessioni religiose sono state via via sancite, e ancora dovranno esserlo, attraverso intese promosse dallo Stato. Presentano poi una pregnanza ed urgenza senza precedenti, tanto lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, quanto la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione. Infine, i valori, tra loro inscindibili, del ripudio della guerra e della corresponsabilità internazionale per assicurare la pace e la giustizia nel mondo, si confrontano con nuove, complesse e dure prove.

Ebbene chi può mettere in dubbio la straordinaria sapienza, e rispondenza al bene comune, dei principi e valori costituzionali che ho voluto puntualmente ripercorrere? In questo senso, è giusto parlare di unità costituzionale come sostrato dell'unità nazionale. Un risoluto ancoraggio ai lineamenti essenziali della Costituzione del 1948 non può essere scambiato per puro conservatorismo. I costituenti si pronunciarono a tutte lettere per una Costituzione "destinata a durare", per una Costituzione rigida ma non immutabile, e definirono le procedure e garanzie per la sua revisione. Nei progetti volti a rivedere la seconda parte della Costituzione che si sono via via succeduti, non sono stati mai messi in questione i suoi principi fondamentali. Ma già nell'Assemblea Costituente si espresse – nello scegliere il modello della Repubblica parlamentare – la preoccupazione di "tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di governo e di evitare le degenerazioni del parlamentarismo". Quella questione rimase aperta e altre ne sono insorte in anni più recenti, anche sotto il profilo del ruolo dell'opposizione e del sistema delle garanzie, in rapporto ai mutamenti intervenuti nella legislazione elettorale.

La nostra Costituzione. Dalla memoria al futuro

ANPI di Zola Predosa
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

L'ANPI di Zola Predosa conta 24 ex partigiani e 125 sostenitori antifascisti. È sempre presente, al fianco dell'Amministrazione Comunale, nelle iniziative istituzionali che hanno lo scopo di ricordare gli avvenimenti passati e, soprattutto, farli conoscere alle nuove generazioni, tramandando i valori fondamentali di libertà e democrazia così duramente conquistati dalla lotta di Liberazione.

L'ANPI fu fondata dai partigiani nel 1944 a Roma, quando la seconda guerra mondiale ancora non si era conclusa e solo il centro-sud d'Italia era libero dall'oppressione nazi-fascista. Tanti furono gli italiani, di ogni età, di ogni estrazione sociale, di ogni credo politico che decisero di lasciare le loro famiglie, la loro "normalità" per combattere insieme, rischiando ogni giorno la vita, per riportare la libertà e la democrazia nel proprio paese che, da troppo tempo, aveva perso questi valori.

Conclusa la guerra e sconfitti il nazismo e il fascismo fu necessario ricostruire le basi dello Stato e il percorso democratico si sostanziò nel lavoro di costante confronto e scambio dell'Assemblea Costituente, di cui fecero parte molti partigiani, che scrisse la Costituzione della Repubblica Italiana, base fondamentale del nostro ordinamento giuridico.

La nostra associazione fin da allora ha inteso partecipare attivamente al progresso democratico della società, raggiungibile attraverso la piena attuazione della Carta Costituzionale. Per farlo non ci si può limitare a stare rinchiusi nelle proprie memorie, al contrario è fondamentale aprirsi, in particolare ai giovani, confrontarsi con il mondo che cambia, portando in questo cambiamento la nostra esperienza, i nostri valori.

Tra gli scopi prevalenti dell'ANPI che oggi, a sessantatré anni dalla Liberazione, hanno acquisito ancora maggior valore, vi è il "promuovere iniziative che si propongano fini di progresso democratico della società" e "battersi affinché i principi informatori della guerra di liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle nuove generazioni".

Per questi motivi abbiamo voluto sostenere questa pubblicazione che vuole far conoscere la nostra Costituzione a tutti, giovani e cittadini stranieri in particolare. Perchè siamo certi che solo comprendendo a pieno il valore della libertà, la sofferenza che porta l'averla perduta e il sacrificio che è costato riconquistarla è possibile riconoscere il valore assoluto, il profondo significato e l'importanza dei principi ispiratori della Costituzione.

Conoscere la Costituzione. Diventare cittadini

di **Giancarlo Borsari**
Sindaco di Zola Predosa

Carissimi,

mi rivolgo a tutti voi, cittadini italiani o stranieri, che abitate, lavorate o comunque trascorrete parte del vostro tempo qui, a Zola Predosa. Un comune che, come molti altri della provincia bolognese, sta vedendo aumentare il numero di immigrati stranieri che diventano sempre di più parte di questa realtà territoriale: scegliendo di stabilire qui la propria residenza, lavorando in una delle aziende del distretto produttivo, frequentando le nostre scuole o utilizzando i nostri servizi.

La nostra Amministrazione ha scelto di essere protagonista attiva in questo cambiamento, per evitare che nel suo sviluppo una società sempre più eterogenea in pensieri, idee e culture, possa disaggregarsi e non sentirsi unita e compatta.

A Zola Predosa ci sono 17.519 residenti di cui 1.116 stranieri. Ed è per queste 17.519 persone che, spinti dalle profonde parole che il nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha rivolto a tutta l'Italia nel messaggio di insediamento nel maggio 2006, abbiamo voluto realizzare questa pubblicazione.

Un progetto che si affianca ai tanti interventi rivolti ai nostri cittadini, agli stranieri come agli italiani, agli anziani come ai ragazzi e alle ragazze e che realizziamo per creare, sul nostro territorio, un'effettiva integrazione e per fare sì che le differenze non siano sinonimo di paura o diffidenza, ma rappresentino un arricchimento e contribuiscano a costruire una comunità coesa e solidale.

Ogni individuo deve avere una propria identità, una propria collocazione, ma anche diritti sicuri e precisi doveri, perché solo il rispetto delle regole da parte di tutti può consentire a ciascuno di sentirsi cittadino a tutti gli effetti di questa comunità.

Noi pensiamo che far conoscere la nostra Costituzione, pubblicandola in italiano e nelle diverse lingue parlate sul nostro territorio, significhi avviare un percorso di cittadinanza che possa coinvolgere tutti per costruire una comunità ispirata a quei principi e a quei valori universali, conquistati nel corso della storia anche a prezzo di grandi sacrifici, oggi più che mai vivi ed attuali e che ci chiamano ad impegnarci per la loro piena affermazione.

Il volto della Costituzione italiana

di **Augusto Barbera**
Ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Bologna

I principi su cui si regge la costituzione sono stati elaborati dall'Assemblea Costituente eletta dal popolo italiano il 2 giugno 1946, dopo l'esperienza tragica della Dittatura fascista e la lotta di liberazione nazionale. Essa è entrata in vigore il 1 gennaio 1948, sessantanni fa, ma i principi in essa racchiusi trovano alimento nel costituzionalismo liberaldemocratico, quale si è venuto forgiando dopo le tre grandi rivoluzioni dell'Occidente, quella inglese del 1689, quella americana del 1776 , quella francese del 1789. Tali principi avevano già iniziato un primo cammino in Italia con il Risorgimento ma, interrottosi il cammino con la Dittaura fascista, avevano ripreso vigore con la lotta di liberazione nazionale, non a caso definita un "Secondo Risorgimento".

La Costituzione consta di due parti. La prima è relativa ai principi fondamentali e riassume quei valori che devono informare tutto l'ordinamento giuridico e tutta la comunità nazionale; la seconda parte è relativa alla organizzazione dei poteri della Repubblica. I principi fondamentali sono così riassumibili :

a) lo Stato è in funzione della persona umana e non è , viceversa, la persona in funzione dello Stato. Sono pertanto garantiti, anche nei confronti dello Stato, i diritti inviolabili della persona umana e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (in primo luogo la famiglia, nonché le comunità e le associazioni culturali, politiche e professionali in cui l'individuo si inserisce). Dopo secoli di scontro, anche con risvolti tragici, i principi della tradizione cristiana ed i principi del razionalismo illuminista hanno avuto modo, nelle costituzioni del Novecento, di incontrarsi e di porsi a fondamento del valore della dignità della persona umana.
b) tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge a prescindere dal sesso, dagli orientamenti sessuali, dalla razza, dalla religione professata, dalle condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica, quindi, rimuovere gli ostacoli di carattere economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e che impediscono il pieno sviluppo della persona con particolare attenzione ai diritti delle donne, cui devono essere assicurate "pari opportunità".

c) l'Italia è una Repubblica democratica, quindi trae la sua legittimazione dal popolo, unico titolare della sovranità. Nessuno può essere titolare di poteri sovrani per legittimazione dinastica (l'Italia ha compiuto la scelta della Repubblica con il referendum del 2 giugno 1946) o per investitura religiosa (lo Stato e la Chiesa cattolica sono separate, ciascuno essendo sovrano e indipendente nel proprio ambito, temporale o spirituale).
d) il popolo, benché sovrano, si sottopone alle regole e ai vincoli della Costituzione che esso stesso si è data. Fra gli strumenti a disposizione del popolo per l'esercizio dei poteri sovrani il diritto di voto per la elezione delle assemblee elettive, la partecipazione ai referendum, la possibilità di dare vita a partiti politici; ma l'esercizio di questi poteri deve svolgersi nell'ambito delle regole che vincolano i poteri pubblici, secondo i principi dello "Stato di diritto".
e) la Repubblica, "una e indivisibile", riconosce e promuove le autonomie regionali e locali e contribuisce alla costruzione dell'Europa unita.
f) l'Italia "ripudia la guerra" come strumento di aggressione e di risoluzione delle controversie internazionali ma proprio per questo consente le limitazioni di sovranità necessarie per aderire a quelle organizzazioni internazionali che hanno come scopo la pace e la giustizia fra le Nazioni. A tal fine l'Italia sostiene le Nazioni Unite cui spetta garantire la pace e la giustizia internazionale. Solo in questo quadro, per garantire la pace, l'Italia accetta l'uso della forza militare.
g) la nostra Costituzione è "fondata sul lavoro". Tutela quindi il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (sia esso autonomo o subordinato e con particolare attenzione al lavoro minorile) e promuove le condizioni per assicurare il diritto al lavoro. Tutela il diritto dei lavoratori al riposo e alle ferie retribuite, nonché il diritto al sostegno in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, assicurando a tal fine anche il diritto di sciopero e il diritto di associarsi in sindacati .

Fra i diritti fondamentali riconosciuti, primo fra tutti, il diritto alla vita (grazie alla Costituzione l'Italia è stato il primo paese europeo nel dopoguerra a bandire la pena di morte), cui seguono la libertà dagli arresti arbitrari, il divieto di violenze fisiche e di trattamenti contrari alla dignità umana, la libertà di circolazione, la libertà di corrispondenza, il diritto di libera manifestazione del pensiero, la libertà dell'arte e della ricerca scientifica, la libertà di insegnamento, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di professare qualunque fede religiosa. Riconosce altresì il diritto di proprietà e di libera iniziativa imprenditoriale nei limiti fissati dalla legge a tutela della sicurezza dei lavoratori e della salvaguardia dell'ambiente; nonché a tutela della libertà e della dignità umana (per esempio dall'inizio degli anni novanta è proibita in Italia la fabbricazione di mine antiuomo). La Repubblica riconosce altresì a tutti - ai cittadini e ai non cittadini soggiornanti nel territorio nazionale - attraverso il Servizio sanitario nazionale - il diritto alla salute come fondamentale diritto e interesse della collettività.

Ma una comunità non può reggersi se i diritti perdono fondamento, se non vengono osservati, da parte di tutti, quei doveri che consentono la coesione di una comunità. È questa la ragione per cui accanto ai diritti vengono previsti i doveri di solidarietà politica, economica e sociale, fra cui l'obbligo di istruzione, l'obbligo tributario nonché il dovere di fedeltà ai principi e ai valori di fondo della Costituzione repubblicana.

La Costituzione dopo sessantanni di vita ha perso freschezza e vigore? Non è così: i valori e i principi costituzionali sono più forti oggi di quanto non lo fossero negli stessi anni in cui la Costituzione ha iniziato il suo cammino. Sono cadute le riserve di una parte del Paese sulle libertà sindacali e sui diritti dei lavoratori singoli ed associati sanciti dagli articoli della Costituzione. Parimenti sono stati progressivamente abbandonati, da un'altra parte del Paese, modelli collettivistici e sono stati accettati senza riserve i valori universali dei diritti fondamentali. Dal canto loro, i cattolici, dopo il Concilio Vaticano secondo, hanno abbandonato le riserve sulle libertà e sul pluralismo religioso, che li avevano portati a chiedere il rispetto di norme del Concordato fra Stato e Chiesa incompatibili con i principi della Costituzione.

Il terrorismo rosso e l'eversione nera, nelle forme che si erano manifestate negli anni settanta e ottanta, sono stati combattuti con le armi della Costituzione, e la loro sconfitta ha rappresentato un ulteriore rafforzamento dei principi costituzionali. L'Europa é divenuto un traguardo che oggi accomuna tutti gli italiani.

C'é un quadro di valori condivisi che può consentire una corretta alternanza al governo del Paese fra schieramenti alternativi che, pur mettendo l'accento su l'uno più che sull'altro valore, sulla libertà o sulla solidarietà, sui diritti dell'impresa o su quelli del lavoro, sulle gerarchie o sulla promozione dell'eguaglianza, non rinneghino tuttavia nessuno dei valori costituzionali.

Ma proprio la presenza di valori condivisi può oggi spingerci a rafforzare le istituzioni di governo e di autogoverno anche attraverso modifiche alla parte seconda della Costituzione relative all'organizzazione dei poteri pubblici. Caduto il muro invisibile che ha attraversato l'Italia, consolidatisi i valori costituzionali, raggiunto - come ancora auspicabile - un maggior grado di legittimazione reciproca fra le forze politiche possiamo rafforzare insieme Parlamento e Governo completando la costruzione di un sistema bipolare, rendendo più sicura la legittimazione popolare della maggioranza e del suo leader, superando un bicameralismo anacronistico e paralizzante, razionalizzando la produzione legislativa, rafforzando e snellendo la pubblica amministrazione, negli apparati e nelle procedure. Non dobbiamo temere istituzioni forti: solo istituzioni robuste possono promuove-

re libertà e solidarietà. Istituzioni di governo forti possono essere succubi di interessi e poteri forti ma istituzioni deboli, comunque orientate, ne sono sempre necessariamente succubi.
Non abbiamo bisogno di sconvolgenti riforme costituzionali né, tanto meno, di una nuova Costituzione. Abbiamo bisogno invece di riforme che, in modo sobrio, rivedano solo alcuni punti della parte seconda della Costituzione. Tanto dobbiamo essere fermi nella difesa della prima parte di essa quanto audaci e innovativi nella riforma della parte seconda relativa alla "forma di stato" e alla "forma di governo".
Noi italiani dobbiamo tenere ben stretta questa nostra Costituzione e farla conoscere alle nuove generazioni e a quanti provengono da altre culture. La prima parte di essa è la nostra carta dei valori che marca l' identità culturale e politica alla nostra comunità.
È assai apprezzabile l'iniziativa del Comune di Zola Predosa che non solo ha voluto ristampare il testo costituzionale ma ha voluto altresì tradurlo nei principali idiomi dei numerosi lavoratori immigrati. Il rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, che va richiesto anche ai nuovi cittadini, può essere la giusta via di mezzo fra (semplifico sul punto) l'indifferentismo multiculturalista, che considera sullo stesso piano tutti i valori di tutte le culture, e l'assimilazionismo omologante e soffocante che non tiene conto della specificità di ciascuna cultura. I diritti alla identità culturale delle comunità immigrate rappresentano un valore anche per la nostra Costituzione che all'art. 2 tutela - come si è detto - le formazioni sociali ove si svolge la personalità degli individui ma non minore deve essere il rispetto dei valori che la comunità italiana, richiamandosi alla propria tradizione, ha fissato nella Carta costituzionale della Repubblica.

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati...
Lì è nata la nostra costituzione

Piero Calamandrei,
Dal discorso ai giovani milanesi, 1955

Principi fondamentali

Articolo 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Articolo 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Articolo 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Articolo 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Non condivido le cose che dici,
ma difenderò fino alla morte
il tuo diritto di dirle

F.M.A. Voltaire

Titolo I Rapporti civili

Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Giorgio Napolitano
È nato a Napoli il 29 giugno 1925.
Il 10 maggio 2006 è stato eletto Presidente della Repubblica con 543 voti su 1000 votanti. Ha prestato giuramento il 15 maggio 2006.

Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Articolo 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Articolo 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Articolo 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Articolo 27 [1]
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Articolo 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Carlo Azeglio Ciampi
È nato a Livorno il 9 dicembre 1920.
Il 13 maggio del 1999 è stato eletto decimo Presidente della Repubblica Italiana con 707 voti su 990.

Titolo II Rapporti etico-sociali

Articolo 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Articolo 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Articolo 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III Rapporti economici

Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Articolo 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Articolo 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.

Articolo 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Articolo 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Oscar Luigi Scalfaro
È nato il 9 settembre 1918 a Novara.
È stato eletto Presidente della Repubblica il 25 maggio 1992 con 672 voti su 1002.

Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Articolo 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Articolo 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Articolo 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Articolo 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Articolo 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Articolo 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV Rapporti politici

Articolo 48 [2]
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Articolo 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Articolo 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Articolo 51 [3]
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Articolo 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Articolo 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Articolo 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

La parola di un uomo
è il più duraturo dei materiali

A. Shopenhauer

Titolo I Il Parlamento

Sezione I
Le Camere

Articolo 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 56 [4]
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 57 [5]
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Articolo 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Articolo 60 [6]
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Francesco Cossiga
È nato il 26 luglio 1928 a Sassari.
È stato eletto Presidente della Repubblica
il 24 giugno 1985 con 752 voti su 977.

Articolo 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Articolo 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Articolo 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Articolo 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Articolo 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Articolo 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Articolo 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 68 [7]
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Articolo 69
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Sezione II
La formazione delle leggi

Articolo 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Articolo 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Articolo 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Articolo 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Articolo 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Articolo 75
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Articolo 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Articolo 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Articolo 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Articolo 79 [8]
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Articolo 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Articolo 81
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Sandro Pertini
Alessandro Pertini è nato a Stella (Savona)
il 25 settembre 1896.
È stato eletto Presidente della Repubblica
l'8 luglio 1978 con 832 voti su 995.

Titolo II Il Presidente della Repubblica

Articolo 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Articolo 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Articolo 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Articolo 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Articolo 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Articolo 88 [9]
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Articolo 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Giovanni Leone
È nato a Napoli il 3 novembre 1908.
È stato eletto Presidente della Repubblica
il 24 dicembre 1971 con 518 voti su 1008.

Titolo III Il Governo

Sezione I
Il Consiglio dei ministri

Articolo 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Articolo 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Articolo 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Articolo 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Articolo 96 [10]
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II
Pubblica Amministrazione

Articolo 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Articolo 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III
Gli organi ausiliari

Articolo 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Giuseppe Saragat
È nato a Torino il 19 settembre 1898.
È stato eletto Presidente della Repubblica
il 28 dicembre 1964 con 646 voti su 963.

Titolo IV La Magistratura

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale

Articolo 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Articolo 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Articolo 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Articolo 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Articolo 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Articolo 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Articolo 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Articolo 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Articolo 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Articolo 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II
Norme sulla giurisdizione

Articolo 111 [11]
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Articolo 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Articolo 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Antonio Segni
È nato a Sassari il 2 febbraio 1891.
È stato eletto Presidente della Repubblica
il 6 maggio 1962 con 443 voti su 854.

Titolo V Le Regioni, le Provincie, i Comuni [12]

Articolo 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Articolo 115 [13]
Abrogato

Articolo 116
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Articolo 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Giovanni Gronchi
È nato a Pontedera (Pisa) il 10 settembre 1887.
Il 29 aprile 1955 è stato eletto Presidente della Repubblica con 658 voti su 833.

Articolo 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Articolo 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Articolo 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri so-

stitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Articolo 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Articolo 122
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Articolo 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Articolo 124 [14]
Abrogato

Luigi Einaudi
È nato a Carrù (Cuneo) il 24 marzo 1874.
È eletto Presidente della Repubblica
l'11 maggio 1948 con 518 voti su 872.

Enrico De Nicola
È nato il 9 novembre 1877 a Napoli.
È stato eletto Capo provvisorio dello Stato il 28 giugno 1946 con 396 voti su 501. Dimessosi dalla carica per motivi di salute, è stato rieletto Capo provvisorio dello Stato il 26 giugno 1947 con 405 voti su 523. A norma della prima disposizione transitoria della Costituzione, dal 1° gennaio 1948 ha assunto il titolo di Presidente della Repubblica.

Articolo 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Articolo 126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Articolo 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Articolo 128 [15]
Abrogato

Articolo 129 [16]
Abrogato

Articolo 130 [17]
Abrogato

Articolo 131 [18]
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Articolo 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Articolo 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Titolo VI Garanzie costituzionali

Sezione I
La Corte Costituzionale

Articolo 134 [19]
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Articolo 135 [20]
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Articolo 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Articolo 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre

norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II
Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali

Articolo 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Articolo 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

---

(1) *articolo 27 così modificato con legge costituzionale n. 1/2007*
(2) *articolo 48 così modificato con legge costituzionale n. 1/2000*
(3) *articolo 51 così modificato con legge costituzionale n. 1/2003*
(4) *articolo 56 così modificato con leggi costituzionali n. 2/1963 e n. 1/2001*
(5) *articolo 57 così modificato con leggi costituzionali n. 2/1963, n. 3/1963 e n. 1/2001*
(6) *articolo 60 così modificato con legge costituzionale n. 2/1963*
(7) *articolo 68 così modificato con legge costituzionale n. 3/1993*
(8) *articolo 79 così modificato con legge costituzionale n. 1/1992*
(9) *articolo 88 così modificato con legge costituzionale n. 1/1991*
(10) *articolo 96 così modificato con legge costituzionale n. 1/1989*
(11) *articolo 111 così modificato con legge costituzionale n. 2/1999*
(12) *il Titolo V della Costituzione è stato in più parti modificato con la legge costituzionale n. 1/1999 e, più ampiamente, con la legge costituzionale n. 3/2001*
(13) *articolo 115 abrogato con legge costituzionale n. 3/2001*
(14) *articolo 124 abrogato con legge costituzionale n. 3/2001*
(15) *articolo 128 abrogato con legge costituzionale n. 3/2001*
(16) *articolo 129 abrogato con legge costituzionale n. 3/2001*
(17) *articolo 130 abrogato con legge costituzionale n. 3/2001*
(18) *articolo 131 così modificato con legge costituzionale n. 3/1963*
(19) *articolo 134 così modificato con legge costituzionale n. 1/1989*
(20) *articolo 135 così modificato con legge costituzionale n. 2/1967*

Disposizioni transitorie e finali

I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII [21]
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.

XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. [22]
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. [22]
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente
dell'Assemblea Costituente
UMBERTO TERRACINI

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
ALCIDE DE GASPERI

Visto:
il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI

(21) *disposizione transitoria VII così modificata con legge costituzionale n. 2/1967*
(22) *disposizione transitoria XIII: i commi 1 e 2 hanno esaurito i loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 1/2002*

Il Tricolore

Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 a seguito della votazione del parlamento della Repubblica Cispadana che approvava: “che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco e Rosso, e che questi tre Colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti”.
I colori del bianco, rosso e verde erano a quel tempo fortemente radicati nel patrimonio collettivo della Lombardia; infatti il bianco e il rosso comparivano nell’antichissimo stemma comunale di Milano mentre verdi erano le uniformi della Guardia Civica milanese. Questi colori furono adottati anche negli stendardi della Legione Italiana che raccoglieva i soldati delle terre dell’Emilia e della Romagna. Al centro della fascia bianca era previsto lo stemma della Repubblica, un turcasso contenente quattro frecce, circondato da un serto di alloro e ornato da un trofeo di armi.
Nell’epoca napoleonica e in quella pre risorgimentale la bandiera viene avvertita non più come segno dinastico o militare, ma come simbolo del popolo, delle libertà conquistate e, dunque, della nazione stessa. Durante i moti del ’48 la bandiera tricolore divenne il simbolo di una riscossa nazionale, da Milano a Venezia, da Roma a Palermo.
Il 14 marzo 1861 venne proclamato il Regno d’Italia e la sua bandiera continuò ad essere, per consuetudine, quella della prima guerra d’indipendenza. Solo nel 1925 vennero definiti, per legge, i modelli della bandiera nazionale e della bandiera di Stato, nella quale allo stemma fu aggiunta la corona reale.
Dopo la nascita della Repubblica, il Decreto Legislativo Presidenziale del 19 giugno 1946 stabilì la foggia provvisoria della nuova bandiera, confermata dall’Assemblea Costituente nella seduta del 24 marzo 1947 e inserita all’articolo 12 della Costituzione.

L'inno nazionale

In un clima di grande fervore patriottico, l'Inno di Mameli fu scritto da Goffredo Mameli nell'autunno del 1847 e successivamente musicato a Torino da un altro genovese, Michele Novaro. Fu il canto più amato non solo nel corso dell'unificazione d'Italia, ma anche nei successivi decenni soprattutto per l'immediatezza dei suoi versi e per l'impeto della sua melodia. Nel 1862 Giuseppe Verdi lo scelse quale simbolo della nostra Patria, nel suo Inno delle Nazioni, preferendolo alla Marcia Reale, ma è solo il 12 ottobre 1946 che l'Inno di Mameli diventa l'inno nazionale della Repubblica Italiana.

Si narra che in una sera di metà settembre, a casa di un certo Carlo Alberto Barrili, patriota e poeta, un gruppo di giovani faceva musica e parlava di politica. Nel corso della serata si presentò Ulisse Borzino, un pittore genovese, che consegnò a Michele Novaro un foglietto da parte di Goffredo Mameli. Michele Novaro lesse le parole impresse nel foglio, si emozionò e le rilesse ad alta voce, suscitando l'entusiasmo di tutti i presenti. Provò sul momento a musicare quei versi seduto al cembalo, ma senza trovare la giusta melodia che potesse adattarsi a quelle emozionanti parole. Giunto a casa, senza nemmeno togliersi il cappello, Michele Novaro si sedette al pianoforte, strimpellò la melodia abbozzata in precedenza e scrisse il suo motivo musicale sul primo foglio di carta che trovò. Nell'agitazione del momento rovesciò la lucerna sul cembalo e sul povero foglio: fu questo l'originale dell'inno "Fratelli di Italia".

Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l'ora suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci,
L'Unione, e l'amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore;
Giuriamo far libero
Il suolo natìo:
Uniti per Dio
Chi vincer ci può?
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Dall'Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn'uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d'Italia
Si chiaman Balilla,
Il suon d'ogni squilla
I Vespri suonò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò.

Son giunchi che piegano
Le spade vendute:
Già l'Aquila d'Austria
Le penne ha perdute.
Il sangue d'Italia,
Il sangue Polacco,
Bevé, col cosacco,
Ma il cor le bruciò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L'Italia chiamò

L'Italia in Europa

1951: con il Trattato di Parigi nasce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) per formare un mercato comune, senza pagamento di dazi, dei prodotti carbosiderurgici. L'Italia è tra gli Stati fondatori, insieme con Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo e Germania. Con questo Trattato gli Stati volevano innanzitutto garantire la pace fra i vincitori e i vinti della seconda guerra mondiale, associandoli e inducendoli a cooperare in un quadro istituzionale comune improntato al principio dell'uguaglianza.

1957: con il Trattato di Roma i sei Stati della CECA fondano la Comunità Economica Europea (CEE) che prevede l'unione doganale, cioè la progressiva eliminazione delle principali tasse di importazione e di esportazione delle merci fra i Paesi membri. Con lo stesso Trattato viene creata anche l'EURATOM, la Comunità europea dell'energia atomica.

1990: Con l'accordo di Schengen vengono eliminati i controlli alle frontiere fra i paesi membri della Comunità Europea.

1992: con il Trattato di Maastricht, entrato in vigore dal 1° novembre 1993, la CEE diventa Unione Europea per sottolineare la maggiore unità di intenti fra gli Stati aderenti che, all'epoca, erano già passati da 6 a 15.

1999: dal 1° gennaio l'euro diventa la moneta unica di molti degli Stati aderenti all'Unione Europea.

2002: il 1° gennaio l'euro entra in circolazione sostituendo le valute nazionali dei paesi che lo hanno adottato.

Oggi l'UE conta 27 Paesi aderenti e una popolazione di circa 493 milioni di abitanti.

I Paesi dell'Unione Europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

يـــُحفظ الدســـتور، المخـــتوم بختم الدولة، ضمن المجموعة الرسمية لقوانين الجمهورية ومراسيمها.
على جميع المواطنين وأجهزة الدولة التقيد بإخلاص بالدستور لكونه القانون الأساسي للجمهورية.

صدر في روما، بتاريخ 27 كانون الأول (ديسمبر) 1947

إنريكو دي نيكولا

صادق على التوقيع

رئيس الجمعية التأسيسية
أومبرتو ترّاشيني

رئيس مجلس الوزراء
ألشيديه دي غاسبري

وزير العدل
غراسّي

XVI

يتم الشروع، في غضون عام واحد من تاريخ سريان الدستور، بالمـــراجعة والتنسيق للقوانين الدستورية السابقة التي لم تلغى بعد بشكل صريح أو ضمني.

XVII

تدعـــى الجمعـــية التأسيسية من جانب الرئيس، قبل تاريخ 31 كـــانون الثانـــي (يناير) 1948، لتقرر بشأن قانون إنتخاب مجلس شـــيوخ الجمهوريـــة، والأنظمة الأساسية الخاصة بالأقاليم وقانون الصحافة.

حـــتى يوم إنتخابات المجلسين الجديدين، يمكن دعوة الجمعية التأسيسية، وفقا لمقتضيات الضرورة، للإنعقاد لتقرر بشأن القضايا الداخلة ضمن صلاحيتها بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانـــية، والفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثالثة من المـــرسوم التشريعي رقم 98 بتاريخ 16 آذار (مارس) 1946.

فـــي خلال تلك الفترة، تواصل اللجان الدائمة عملها. وترسل اللجان التشريعية إلى الحكومة مشاريع القوانين الواردة إليها مرفقة بملاحظات وإقتراحات التعديلات.

يجوز للنواب مساءلة الحكومة مع طلب إجابة كتابية عليها.

تدعى الجمعية التأسيسية للإنعقاد، بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، من قبل رئيسها بناءً على طلب معلل صادر عن الحكومة أو عما لا يقل عن مائتي نائب.

XVIII

يصدر الرئيس المؤقت للدولة الدستور الحالي في خلال خمسة أيـــام من موافقة الجمعية التأسيسية عليه، ويصبح ساريا في الأول من كانون الثاني (يناير) 1948.

يتم إيداع نص الدستور في الصالة العامة لكل بلدية من بلديات الجمهوريـــة، ويـــبقى معروضا طيلة العام كي يتسنى لكل مواطن الإطلاع عليه.

تقــوم قوانين الجمهورية بتنظيم إنتقال الموظفين والعاملين في الدولة إلى الأقاليم، بمن فيهم المنتمين إلى الإدارات المركزية التي تقتضــيها الترتيــبات الجديــدة. على الأقاليم، في إنشائها مكاتبها، إختــيار موظفــيها الخاصين من بين العاملين في الدولة والهيئات المحلية، في ما خلا الحالات الضرورية فحسب.

IX

تقوم الجمهورية، في خلال ثلاث سنوات بعد سريان الدستور، بتكييف قوانينها وفقا لمتطلبات الإدارة الذاتية المحلية والصلاحيات التشريعية الممنوحة للأقاليم.

X

تطــبق مؤقتاً على منطقة فريولي فينيتسيا جوليا، إنسجاماً مع المــادة السادسة عشرة من الدستور، الأحكام العامة للباب الخامس من الجزء الثاني، بما يضمن حماية الأقليات اللغوية بمقتضى المادة السادسة.

XI

يجوز، في خلال السنوات الخمس الأولى من سريان الدستور، بموجب قوانين دستورية، تشكيل أقاليم أخرى، مما يؤدي إلى تعديل القائمــة الــواردة فــي المادة المائة وإحدى وثلاثين، حتى وإن لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المائة وإثنتيــن وثلاثيــن، علــى أن يؤخذ بواجب إستطلاع رأي السكان المعنيــين.

XII

تُحــرَّم، بــأي شكل من الاشكال، إعادة تنظيم الحزب الفاشيّ المنحل.

خروجا على المادة الثامنة والأربعين، يَفرض القانون لفترة لا تتجاوز السنوات الخمس من سريان الدستور، قيودا مؤقتة على حق التصويت وقابلية الانتخاب للرؤساء المسؤولين في النظام الفاشيّ.

XIII

أعضــاء ســلالة سافويا والمنحدرون منها ليسوا ناخبين، ولا يمكنهم تولي وظائف عامة أو مناصب منتخَــبة.

يُــمــنع الملوك السابقون من سلالة سافويا وزوجاتهم والذكور المنحدرون منهم من دخول الأراضي الوطنية والإقامة عليها. *

تحال إلى الدولة الممتلكات القائمة على التراب الوطني، العائدة للملــوك السابقين من سلالة سافويا ولزوجاتهم وللذكور المنحدرين منهم.

تعتــبر ملغــية جمــيع الــتحويلات والحقوق المَــلكية على الممتلكات المذكورة، والتي حصلت بعد الثاني من حزيران (يونيو) من عام 1946.

* تقــرّ المــادةُ الأولــى للقــانون الدستوريّ الصادر بتاريخ 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2002 والساري في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 ما يلي:
" ينتهــي العمــل بالفقرتيــن الأولى والثانية للتدبير المؤقت والنهائي XIII من الدستور لدى سريان القانون الدستوريّ هذا. "

XIV

لا يُعترف بألقاب النبالة.

إن الألقــاب الموجــودة قبل تاريخ 28 تشرين الأول (أكتوبر) لعام 1922 تــُستخدم كجزء من الإسم.

يُحتفظ بالتنظيم الموريسي كهيئة مستشفيات وفقا للطرق المبينة في القانون.

يحكم القانون بإلغاء مجلس النبلاء.

XV

مــع سريان الدستور، يكتسب صفة قانونية المرسومُ التشريعي الخاص بالتوكيل رقم 151 بتاريخ 25 حزيران (يونيو) لعام 1944 والخاص بالتدابير المؤقتة للدولة.

تدابير مؤقتة ونهائية

I

مـــع ســـريان مفعول الدستور يمارس الرئيس المؤقت للدولة صلاحيات رئيس الجمهورية ويتقلد لقبه.

II

إن لـــم تكن جميع المجالس الإقليمية قد تشكّلت بعد في تاريخ إنـــتخاب رئيس الجمهورية، يشارك في الإنتخاب أعضاء مجلسي البرلمان فحسب.

III

يعين مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية أعضاء أول مجلس شـــيوخ للجمهورية من بين نواب الجمعية التأسيسية الحائزين على الشروط القانونية التي تؤهلهم لعضوية مجلس الشيوخ والذين:

شغلوا منصب رئيس مجلس الوزراء أو الجمعية التشريعية؛

كانوا أعضاءً في مجلس الشيوخ المنحل؛

إنتـــُخـــبوا ثلاث مرات، على الأقل، بما في ذلك الإنتخاب في الجمعية التأسيسة؛

عُزلوا من منصبهم في جلسة مجلس النواب بتاريخ التاسع من (نوفمبر) لعام 1926؛

تعرضـــوا لعقوبـــة السجن لفترة لا تقل عن خمس سنوات بعد إدانتهم من قبل المحكمة الفاشية الخاصة للدفاع عن الدولة؛

ويعيـــّنون كذلـــك شـــيوخا، بمرســـوم صـــادر عن رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس الشيوخ المنحل الذين كانوا أعضاء في المجلس الاستشاري الوطني.

يمكن التنازل عن حق التعيين شيخاً، قبل التوقيع على مرسوم التعيين. إن قبول الترشيح في الإنتخابات السياسية يتضمن التنازل عن حق التعيين شيخاً.

IV

تُعتـــبر موليزيه، في أول إنتخاب لمجلس الشيوخ، إقليما قائما بذاته، ويكون لها عدد من الشيوخ متناسب مع عدد سكانها.

V

أحكـــام المـــادة الثمانيـــن من الدستور، فيما يتعلق بالمعاهدات الدولـــية التـــي تتضمن أعباء على الميزانية أو تعديلات للقانون، تصبح سارية من تاريخ التئام المجلسين.

VI

يباشَـــر، في خلال خمس سنوات من سريان الدستور، بتعديل الأجهـــزة التشـــريعية الخاصة القائمة حالياً، فيما خلا السلطات القضائية لمجلس الدولة وديوان المحاسبة والمحاكم العسكرية.

فـــي خـــلال عام واحد من التاريخ نفسه، يطرح قانون لإعادة تنظيم المحكمة العسكرية العليا طبقاً للمادة 111.

VII

يســـتمر العمـــل بالقوانين الجارية، ما لم يصدر القانون الجديد حول تنظيم السلطة القضائية وفقا للدستور.

ما لم تباشر المحكمة الدستورية عملها، يجري إتخاذ القرارات في الخلافات المشار إليها في المادة وفقا لأشكال وشروط القوانين السابقة لسريان الدستور.

VIII

توجـــه الدعـــوة لإنتخاب المجالس الإقليمية والأجهزة المنتخبة لإدارة المقاطعات في خلال عام واحد من سريان الدستور.

إنتقال مهام الدولة الموكلة إلى الأقاليم تنظمه قوانين الجمهورية لكل من فروع الإدارة العامة. لحين إتمام عملية إعادة تنظيم المهام الإداريـــة وتوزيعهـــا علـــى الهيـــئات المحلية، تحتفظ المقاطعات والـــبلديات بالمهام التي تضطلع بها فعليا، وبتلك التي تفوّضها إليها الأقاليم.

الفصل الثاني
تعديل الدستور – القوانين الدستورية

المادة 138

إن تبني قوانين تعديل الدستور وبقية القوانين الدستورية يتم في كل واحد من المجلسين الذي يعقد جلسة خاصة لمناقشتها، على أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الجلستين عن ثلاثة أشهر، وتتم الموافقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين في الجولة الثانية من التصويت.

تخضع القوانين نفسها للإستفتاء الشعبي حينما يتم، خلال الشهور الثلاثة الأولى من نشرها، تقديم طلب من جانب خُمس أعضاء أحد المجلسين أو خمسمائة ألف ناخب أو خمسة مجالس إقليمية. لا يتم إصدار القانون الذي يُصوّت عليه بالإستفتاء دون حصوله على موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة.

لا يجري الاستفتاء إن حاز القانون في الجولة الثانية من التصويت، في كل من المجلسين ، على أغلبية ثلثي الأعضاء.

المادة 139

لا تخضع الصيغة الجمهورية لأي تعديل دستوري.

ولاية القاضي في منصبه.

يتعارض منصب القاضي في المحكمة الدستورية مع عضويته في البرلمان وفي مجلس إقليمي، ومع ممارسة مهنة المحاماة ومع أي وظيفة أو منصب آخر يعينه القانون.

يشارك في أحكام إتهام رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى قضاة المحاكم العاديين، ستة عشر عضوا اختيروا بالقرعة من قائمة مواطنين مؤهلين لعضوية مجلس الشيوخ، ويقوم البرلمان، كل تسعة أعوام، بإعداد القائمة بطريقة الإنتخاب وفقا لنفس الطرق المتبعة لتعيين القضاة العاديين.

المادة 136

حينما تعلن المحكمة عدم الشرعية الدستورية لقواعد قانون أو تشريع له قوة القانون، تصبح هذه القواعد عديمة المفعول من اليوم التالي لنشر القرار.

تنشر قرارات المحكمة وتبلغ إلى مجلسي البرلمان وإلى المجالس الإقليمية المعنية، لكي تتخذ، إن رأت حاجة لذلك، الإجراءات وفقا للصيغ الدستورية.

المادة 137

يحدد قانون دستوري الأحوال والشكل والمهلة لقبول أحكام بصدد الشرعية الدستورية، ويحدد كذلك ضمانات استقلالية قضاة المحكمة.

يحدد القانون العادي القواعد الأخرى الضرورية لتشكيل المحكمة ولسير عملها.

لا يجوز الاستئناف ضد أحكام المحكمة الدستورية.

الباب السادس
الضمانات الدستورية

الفصل الأول
المحكمة الدستورية

المادة 134
تصدر المحكمة الدستورية أحكامها حول:
الخلافات بصدد الشرعية الدستورية للقوانين والتشريعات التي لأحكامها قوة القانون، والصادرة عن الدولة والاقاليم؛
الـنـزاعات حول الصلاحيات بين سلطات الدولة، بين الدولة والأقاليم، وبين الأقاليم نفسها؛
الإتهامـات الموجهـة إلـى رئـيس الجمهورية، وفقا لقواعد الدستور.

المادة 135
تـتألف المحكمة الدستورية من خمسة عشر قاضياً يُعين ثلثهم مـن قـبل رئيس الجمهورية، وثلثهم من قبل البرلمان المنعقد في جلسة مشتركة، وثلثهم من قبل المحاكم العليـا العادية والإدارية.
يـتم إختـيار قضاة المحكمة الدستورية من بين قضاة المحاكم العلـيا العادية والإدارية، حتى لو كانوا متقاعدين، ومن بين أساتذة الجامعـات المختصـين بالقضايا القانونية، ومن بين المحامين بعد ممارستهم المهنة لعشرين عاما.
يعين قضاة المحكمة الدستورية لتسع سنوات، تبدأ، بالنسبة لكل منهم، من يوم تأدية اليمين، ولا يمكن أن يعاد تعيينهم.
مـع إنقضاء مدة الولاية، يكف القاضي الدستوري عن مزاولة منصبه وممارسة المهام المرتبطة به.
تنتخب المحكمة الدستورية من بين أعضائها، وفقا للقواعد التي يبيـنها القانون، رئيساً لها يشغل المنصب لثلاث سنوات ويمكن أن يعـاد إنـتخابه، مع الإحتفاظ، في جميع الأحوال، بموعد إنقضاء

موليزيه؛
كامبانيا؛
بوليا؛
بازيليكاتا؛
كالابريا؛
صقلية؛
ساردينيا.

المادة 132
يجـوز، عـبر قـانون دستوري، وبعد التشاور مع المجالس الإقليمية، إتخاذ قرار دمج أقاليم قائمة أو إنشاء أقاليم جديدة على ألا يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، إن تقدم بالطلب عدد من مجالس البلديات يمثل ثلث عدد السكان المعنيين على الأقل، وتمت الموافقة على الاقتراح بإستفتاء شعبي من قبل أغلبية السكان المعنيين.
يمكـن، بموافقة أكثرية سكان المقاطعة أو المقاطعات المعنية والبلدية أو البلديات المعنية المعبر عنها عبر استفتاء شعبي، وبناء علـى قـانون الجمهورية، وبعد إستطلاع رأي المجالس الإقليمية، يمكن السماح للمقاطعات والبلديات الإنفصال عن الإقليم والإندماج في إقليم أخر، إن طلبت ذلك.

المادة 133
إن تغيـير حـدود دوائـر المقاطعات وإنشاء مقاطعات جديدة ضمن أحد الاقاليم يتم إقرارها بقوانين جمهورية، وبناءً على مبادرة البلديات وبعد إستطلاع رأي الإقليم نفسه.
للإقلـيم، بعـد إستطلاع رأي السكان المعنيين، أن ينشئ على أراضـيه، وحسب قوانينه الخاصة، بلديات جديدة ويعدل دوائرها وأسماءها.

صـــلاحية الإقلـــيم، فلها أن تطرح قضية شرعيته الدستورية أمام المحكمة الدستورية في خلال ستين يوما من تاريخ نشره.

إذا ما اعتبر الإقليم أن قانونا أو إجراء له قيمة قانون الدولة أو قـــانون إقليم آخر يمس مجال صلاحياته، فله طرح قضية الشرعية الدستورية في خلال ستين يوما من تاريخ نشر القانون أو الإجراء ذي القيمة القانونية.

المادة 128
ملغاة.

المادة 129
ملغاة.

المادة 130
ملغاة.

المادة 131
تم تشكيل الأقاليم التالية:
بييمونتيه؛
فاليه داوستا؛
لومبارديا؛
ترنتينو ألتو آديجيه؛
فينيتو؛
فريولي فينيتسيا جوليا؛
ليغوريا؛
إميليا رومانيا؛
توسكانا؛
أومبريا؛
ماركيه؛
لاتزيو؛
أبروتسو؛

المادة 125
تـــتم مراقـــبة شـــرعية القـــرارات الإدارية الإقليمية، بصورة لامركزية، من قبل جهاز تابع للدولة وفقا للأحوال والطرق المبينة فـــي قوانين الجمهورية. للقانون أن يسمح، في أحوال معينة وبناءً علـــى طلب معلل، بإجراء مراقبـــة نوعية تهدف فحسب الى حمل المجلس الإقليمي على إعادة النظر في أحد قراراته.

يتم تشكيل محاكم إدارية بدائية في الإقليم وفقا للأصول المبينة فـــي قانون الجمهورية. يمكن للمحاكم إنشاء فروع لها في مراكز أخرى خارج العاصمة الإقليمية.

المادة 126
يـــتم حـــل المجلـــس الإقليمي وإقالة رئيس الحكومة الإقليمية بمرسوم معلـــّل لرئيس الجمهورية إن قاموا بارتكاب أفعال مخالفة للدســـتور أو إنتهاكات خطيرة للقانون. كما يمكن إتخاذ قرار الحل والإقالة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. يصدر القرار بعد إستقصاء رأي لجنة من النواب والشيوخ تشكل للنظر في قضايا الأقاليم، وفقا للطرق المبينة في قانون الجمهورية.

يمكـــن للمجلـــس الإقليمـــي التعبير عن عدم الثقة تجاه رئيس الحكومـــة الإقليمـــية بواســـطة عريضـــة معللة يوقع عليها خُمس أعضـــائه علـــى الأقـــل ويتم إقرارها بالتصويت العلنيّ بالأكثرية المطلقـــة للأعضاء. لا يجوز طرح العريضة للمناقشة قبل مرور ثلاثة أيام على تقديمها.

إقرار عريضة عدم الثقة نحو رئيس الحكومة الإقليمية المنتخَب بالإقـــتراع العـــام والمباشر، والإقالة، والعائق المستديم، والوفاة او الإســـتقالة الطوعـــية للرئيس، تؤدي جميعها الى إستقالة الحكومة الإقليمـــية وحـــل المجلس. في أي حال، تترتب النتائج نفسها على الإستقالة المتزامنة لأكثرية أعضاء المجلس.

المادة 127
إذا مـــا اعتـــبرت حكومة الجمهورية أن قانوناً إقليميا يتجاوز

والأشـــياء بيـــن الأقاليم، ولا تقييد ممارسة حق العمل على أي من أجزاء التراب الوطني.

للحكومـــة أن تحـــل فـــي محـــل الأقالـــيم والمدن العاصمية والمقاطعـــات والبلديات في حال عدم احترام القوانين والمعاهدات الدولـــية وقوانيـــن الاتحاد الأوروبي أو في حال خطر جسيم على الســـلامة والأمـــن العاميـــن، أو حيـــن تتطلب ذلك صيانة الوحدة القضـــائية أو الوحـــدة الاقتصادية وبالخصوص صيانة المستويات الأساسية للإجراءات المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية، بغض الـــنظر عـــن الحـــدود الجغرافية للحكومات المحلية. يحدد القانون الإجـــراءات الكفيلة بضمان ممارسة الدولة للسلطات البديلة ضمن احترام مبادئ التكامل والتعاون الصادق.

المادة 121

هيـــئات الإقلـــيم هـــي: المجلس الإقليمي، والحكومة الإقليمية ورئيسها.

يمـــارس المجلس الإقليمي السلطة التشريعية والمراقبة المسندة إلـــى الإقلـــيم والمهام الأخرى التي يمنحها له الدستور والقوانين. يمكـــن للمجلـــس الإقليمـــي أن يقدم مقترحات قوانين إلى مجلسي البرلمان.

تشكل الحكومة الأقليمية الهيئة التنفيذية للإقليم.

رئـــيس الحكومـــة الإقليمية يمثل الإقليم؛ يدير سياسة الحكومة الإقليمـــية وهـــو مســـؤول عـــنها؛ ينشر القوانين ويُصدر الأنظمة الإقليمـــية؛ يديـــر المهام الإدارية التي تفوضها الدولة إلى الأقاليم، طبقا لتوجيهات حكومة الجمهورية.

المادة 122

نظـــام الإنـــتخاب وحالات عدم الأهلية والتعارض بالنسبة الى الرئـــيس والأعضاء الآخرين في الحكومة الإقليمية محددة بموجب قـــانون إقليمـــي، ضمن دائرة الأحكام الأساسية لقانون الجمهورية الذي يحدد أيضا مدة ولاية الهيئات المنتخَبة.

لا يجوز لأحد الإنتماء، بصورة متزامنة، الى حكومة اومجلس

إقليمي والى أحد مجلسي البرلمان، او الى حكومة او مجلس إقليمي آخر، اوالى البرلمان الأوروبي.

ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ومكتب رئاسة.

لا تـــبعة علـــى أعضـــاء المجلس الإقليمي نتيجة الآراء التي يعبّرون عنها والأصوات التي يدلون بها حال ممارستهم مهامهم.

يُنتخـــب رئيسُ الحكومة الإقليمية بالإقتراع العام والمباشر، إن لم يقض النظامُ الأساسي للإقليم بخلاف ذلك. الرئيس المنتخَب يعين أعضاءَ الحكومة الإقليمية ويقيلهم.

المادة 123

لكل إقليم نظام أساسي يعيـــن، بالإنسجام مع الدستور، صيغة الحكـــم والأحكام الأساسية للتنظيم والعمل. يضبط النظام الأساسي ممارســـة حـــق المـــبادرة والإســـتفتاء حول القوانين والإجراءات الإدارية للإقليم ونشرَ القوانين والأنظمة الإقليمية.

يتم إقرار النظام الأساسي وتعديله من جانب المجلس الإقليمي بقـــانون توافـــق علـــيه الأكثرية المطلقة من أعضائه، في عمليتي تصويت متتاليتين تفصل بينهما مدة لا تقل عن الشهرين. لا يشترط هكذا قانون موافقة مفوض الحكومة. لحكومة الجمهورية حق طرح مسألة الشرعية الدستورية للأنظمة الأساسية الإقليمية لدى المحكمة الدستورية، في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.

يخضـــع الـــنظام الأساسي لاستفتاء شعبي في حال طلب ذلك واحـــدٌ علـــى خمســـين مـــن الناخبين في الإقليم او خُمس أعضاء المجلس الإقليمي، في خلال ثلاثة أشهر من نشره. لا يُنشر النظام الأساسي الخاضع لاستفتاء إن لم تتم الموافقة عليه من جانب أغلبية الأصوات الصالحة.

يقـــوم النظام الأساسي لكل إقليم بتنظيم مجلس الإدارات الذاتية المحلية بصفته عضوا استشاريا بين الإقليم والمؤسسات المحلية.

المادة 124

ملغاة.

وأخـرى تُسـند إلـيها بقانون للدولة أو للإقليم، وفقا لصلاحيات المعنية.

تـنظم قوانيـن الدولة أشكال التنسيق بين الدولة والأقاليم فيما يخص المسائل المنصوص عليها في الحرفين *(ب)* و *(د)* من الفقرة الثانـية للمادة 117، كما تنظم صيغ الاتفاق والتنسيق بالنسبة إلى مسألة حماية الثروات الثقافية.

تشجع الدولة والأقاليم والمدن العاصمية والمقاطعات والبلديات مـبادرات المواطنين الذاتية، أفرادا وجماعات، للقيام بأنشطة ذات اهتمام عام، على أساس مبدأ التكامل.

المادة 119

للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم إستقلال مالي ذاتي في الدخل والإنفاق.

للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم موارد مستقلة. تقـر وتطبق الضرائب والدخل الخاصة بها، بالتجانس مع الدستور ووفقـا لمـبادئ التنسيق بين المالية العامة والنظام الضريبي. ولها المشاركة في إيراد ضرائب الدولة من أراضيها.

تنشـئ الدولـة صـندوقا إضـافيا، غير مقيد من حيث جهة الوصول، لصالح الأراضي ذات قدرة ضريبية فردية أدنى.

يتيح الإيراد الناتج عن المصادر المنصوص عليها في الفقرات السـابقة للـبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم التمويل الشامل للمهام العامة الموكلة إليها.

للـبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم تراث خاص بها خاص بها وفقا لمبادئ عامة تحددها قوانين الدولة. ولها اللجوء إلـى الاسـتدانة لتمويل نفاقات الاستثمارات وحسب. وتُستبعد أي ضمانة من طرف الدولة لقروض العقودر المذكورة.

المادة 120

ليس للإقليم فرض رسوم استيراد أو تصدير عبور بين الأقاليم، ولا اعتماد إجراءات تعيق، بأي من الأشكال، حرية تنقل الأشخاص

الريفـية، ومؤسسـات الإئـتمان ذات الطابع الإقليمي؛ مؤسسات التسـليف العقاري والزراعي ذات الطابع الإقليمي. وللأقاليم سلطة التشـريع، فـيما يخص المسائل القابلة للتشريع المشترك، إلا فيما يتعلق بتحديد المبادئ العامة التابع حصرا لتشريع الدولة.

للأقالـيم سلطة التشريع فيما يتعلق بكل مسألة غير محصورة صراحة بتشريع الدولة.

الأقاليم والمقاطعات ذات الاستقلال الذاتي في ترينتو وبولسانو، فـيما يتعلق بمسائل من اختصاصها، تشارك في القرارات الهادفة إلى صياغة النصوص القانونية للإتحاد الأوروبي وتسهر على تنفيذ الاتفاقات الدولية واتفاقات الاتحاد الأوروبي ووضعها قيد التنفيذ مع احترام القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قوانين الدولة والتي تنظم كيفية ممارسة الدولة للسلطة البديلة في حال عدم التنفيذ.

للدولة السلطة التنظيمية في مسائل التشريع الحصري، باستثناء إنابة الأقاليم. وللأقاليم السلطة التنظيمية في كافة المسائل الأخرى. للـبلديات والمقاطعـات والمدن العاصمية السلطة التنظيمية بصدد كيفية تنظيم وسير المهام الموكلة إليها.

تـزيل القوانين الإقليمية كل عقبة تحول دون التكافؤ التام بين الرجل والمرأة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتشجع تكافؤ موصلية النساء والرجال إلى المهام المنتخبة.

يقـر القانون الإقليمي اتفاقات الإقليم مع أقاليم أخرى من أجل ممارسة أفضل لمهامها، مع تحديد الأجهزة المشتركة.

فـيما يخص المسائل من اختصاصه، للإقليم إبرام اتفاقات مع الـدول وتوافقـات مـع مؤسسات إقليمية داخلية لدولة أخرى، في الحالات ووفقا للأحوال المنصوص عليها في قوانين الدولة.

المادة 118

تسـند المهـام الإداريـة للـبلديات، باسـتثناء تلك التي تُمنح للمقاطعات والمدن العاصمية والأقاليم والدولة كي تمارَس بصورة موحَّدة على أساس مبادئ التكامل والتميّز والتناسب.

للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية مهام إدارية خاصة بها

المادة 116

لكل من فريولي فينتسيا جوليا، ساردينيا، صقلية، ترينتينو ألتو آديجيه – سُودْ تيرول وفالّيه داوُستّا أشكال وشروط خصوصية للإدارة الذاتية، وفقاً للتشريعات خاصة المعتمدة بموجب قوانين دستورية.

يتكون إقليم ترينتينو ألتو آديجيه – سُود تيرول من مقاطعتي ترينتو و بولسانو ذات الاستقلال الذاتي.

أشكال وشروط أخرى من الاستقلالية الذاتية، تتعلق بالمسائل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 117 والمسائل الواردة في الفقرة الثانية من المادة عينها تحت الحرف *(ر)* حصرا على تنظيم العدالة في زمن السلم *(س)* و *(ظ)*، يمكن أن تمنحها قوانينُ الدولة لأقاليم أخرى بمبادرة من الإقليم المعني، بعد الإطلاع على رأي السلطات المحلية، ضمن إطار احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 119. يقر البرلمان بمجلسيه القانونَ بأكثرية الأعضاء المطلقة، على أساس اتفاق بين الدولة والإقليم المعني.

المادة 117

تمارس الدولة والأقاليم السلطة التشريعية ضمن احترام الدستور والالتزامات الناتجة عن قوانين الاتحاد الأوروبي أو الالتزامات الدولية.

تقوم الدولة بالتشريع في المسائل التالي ذكرها دون سواها:

أ) سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها الدولية؛ علاقات الدولة بالإتحاد الأوروبي؛ حق طلب اللجوء والأوضاع القانونية لمواطني الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي؛

ب) الهجرة إلى البلاد؛

ت) العلاقات بين الجمهورية والطوائف الدينية؛

ث) الدفاع والقوات المسلحة؛ أمن الدولة؛ السلاح والذخيرة والمتفجرات؛

ج) العملة وحماية الإدّخار والأسواق المالية؛ حماية المنافسة؛ النظام النقدي؛ نظام الدولة الضريبي والحسابي؛ توزيع الموارد المالية؛

ح) أجهزة الدولة والقوانين الانتخابية الخاصة بها؛ الاستفتاءات الشعبية للدولة؛ انتخاب البرلمان الأوروبي؛

خ) نظام الدولة والتنظيم الإداري الخاص بها وبالمؤسسات العامة الوطنية؛

د) النظام العام والأمن، باستثناء الشرطة الإدارية المحلية؛

ذ) المواطنية والحالة المدنية وسجلات النفوس؛

ر) الولاية القضائية وأصول المحاكمات؛ النظام القضائي المدني والجنائي؛ العدالة الإدارية؛

ز) تحديد المستويات الأساسية للخدمات المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية الواجب ضمانها في البلاد برمّتها؛

س) القواعد العامة للتعليم؛

ش) الضمان الاجتماعي؛

ص) التشريع الانتخابي، أجهزة الحكم والمهام الأساسية للبلديات والمقاطعات والمدن العاصمية؛

ض) الجمارك، وحماية الحدود الوطنية والوقاية الدولية؛

ط) الموازين والمكاييل وقياس الوقت؛ تنسيق إعلامي للمعطيات الإحصائية والمعلوماتية للإدارة العامة في كل من الدولة وعلى الصعيدين الإقليمي والمحلي؛ المشاريع الهندسية؛

ظ) العناية بالبيئة والنظام البيئي والتراث الثقافي.

تخضع للتشريع المشترك المسائل المتعلقة بـ : علاقات الأقاليم على الصعيدين الدولي ومع الإتحاد الأوروبي؛ التجارة مع الخارج؛ حماية العمل وأمنه؛ التعليم، باستثناء الاستقلالية الذاتية للمؤسسات المدرسية والتربية والتأهيل المهني؛ المهن؛ البحوث العلمية والتقنية، ودعم التجدد في القطاعات الإنتاجية؛ رعاية الصحة؛ التغذية؛ التنظيم الرياضي؛ الدفاع المدني؛ سياسة الأراضي؛ المرافئ والمطارات المدنية؛ شبكات النقل والملاحة الكبرى؛ تنظيم الإتصالات؛ إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها على الصعيد الوطني؛ الضمان الاجتماعي الإضافيّ المكمّل؛ العمل على تجانس الميزانيات العامة والنظام الضريبي؛ تقييم الثروات الثقافية والبيئية وتنظيم الأنشطة الثقافية؛ صناديق الإدخار، والصناديق

الفصل الثاني
ممارسة السلطة القضائية

المادة 111
تقام العدالة بواسطة المحاكمة المنصِفة وفقا للقانون.
تـدور المواجهـة بيـن الأطراف، في أثناء كل محاكمة، في أوضـاع مسـاواة وبحضـور قاض ثالث محايد، ويضمن القانون إجراءها خلال مدة معقولة.
فـي خـلال المحاكمة الجنائية يضمن القانونُ إعلامَ الشخص المـتهم فـي أسرع وقت ممكن، وبتحفظٍ حول طبيعة الإتهام ضده ودوافعـه. كما يضمن له الوقت والأوضاع اللازمة لإعداد دفاعه ويضمن له قدرة القيام في حضرة القاضي بالإستجواب شخصيا او بواسـطة إنسـان آخـر للأشخاص الذين يقومون بتصاريح ضده، ويضـمن قدرة الحصول على إستدعاء أشخاصٍ وإستجوابهم دفاعاً عـن نفسه، في أوضاع الدفاع عينها، ويضمن الحصول على أي وسـيلة إثـبات لصـالحه والإستعانة بمترجم إن كان لا يفهم اللغة المستخدمة في المحاكمة او لا يتكلمها.
تنظـَّم المحاكمة الجنائية، في ما يخص توثيق الإثباتات، وفقا لمبدأ المواجهة. لا يجوز إثبات ذنب المتهم على أساس تصريحات أدلى بها شخص يتجنب عمدا الإستجواب من قبل المتهم او من قبل المدافع عنه.
يـنظم القـانون الأحـوال التي لا تجري فيها المواجهة نتيجة لموافقـة المـتهم او بسبب إستحالة موضوعية يتم التحقق منها او نتيجة تصرف غير مشروع يتم التأكد منه.
على جميع الإجراءات القضائية أن تكون معللة.
يجوز، في جميع الأحوال، الإستئناف أمام محكمة النقض ضد الأحكـام والإجراءات التي تمس الحرية الشخصية، التي صدرت عـن الهيـئات القضـائية الإعتيادية أو الإستثنائية، بداعي خرق القـانون. يمكـن ان تُسـتثنى مـن هذه القاعدة قرارات المحاكم العسكرية أثناء الحرب فحسب.

يجـوز الإسـتئناف امـام محكمة النقض ضد قرارات مجلس الدولـة وقرارات ديوان المحاسبة، للأسباب التي تقع ضمن مجال القضاء فحسب.

المادة 112
على المدعي العام واجب رفع الدعاوى الجزائية.

المادة 113
الحقـوق والمصـالح المشـروعة مضمونة قضائيا في جميع الأحـوال ضـد قرارات الإدارة العامة من قبل الأجهزة القضائية العادية والإدارية.
لا يجـوز إسـتبعاد هذه الضمانة القضائية أو حصرها ببعض وسائل الإستئناف، أو بفئات معينة من القرارات.
يحدد القانون الأجهزة القضائية المخولة لإلغاء قرارات الإدارة العامة وفقا للأحوال والنتائج التي يعينها القانون نفسه.

الباب الخامس
الأقاليم، المقاطعات والبلديات

المادة 114
تـتكون الجمهورية من البلديات والمقاطعات والمدن العاصميّة والأقاليم والدولة.
تشـكل الـبلديات والمقاطعـات والمـدن العاصميّة والأقاليم وحـدات مسـتقلة لهـا سلطات ومهام خاصة بها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
روما عاصمة الجمهورية وتنظم أوضاعَها قوانينُ الدولة.

المادة 115
ملغاة.

الجامعـــات المختصـــون بالقضـــايا القانونية، وكذلك محامون لهم ممارسة خمس عشرة سنة ومسجلون في لوائح خاصة لدى المحاكم العلـــيا، وذلـــك على أساس جدارتهم المتميزة وبتعيين من مجلس القضاء الأعلى.

المادة 107

القضـــاة غـــير قابليـــن للعزل او النقل. لا يمكن إعفاؤهم من مناصـــبهم أو فصلهم مؤقتا منها أو إحالتهم إلى محاكم أو وظائف أخـــرى إلا نتـــيجة قرار يتبنّاه مجلس القضاء الأعلى، إما لأسباب مـــبررة مـــع ضـــمانات حق الدفاع المنصوص عليها في التنظيم القضائي، أو بموافقة القضاة المعنيين.

لوزير العدل صلاحية إتخاذ اجراءات تأديبية.

لا تمييز بين القضاة إلا حسب إختلاف وظائفهم.

يتمـــتع المدعـــي العـــام بضمانات منصوص عليها في قواعد التنظيم القضائي.

المادة 108

قواعد التنظيم القضائي والقضاة يحددها القانون.

يؤمـــــن القانون إستقلالية قضاة الولايات القضائية الخاصة، والمدعيـــن العاميـــن لديهـــا، وكل الأشخاص الآخرين من خارج القضاء الذين يشاركون في إدارة شؤون العدالة.

المادة 109

تتولى السلطة القضائية الإدارة المباشرة للشرطة القضائية.

المادة 110

مع الحفاظ على صلاحية مجلس القضاء الأعلى، يتولى وزير العدل مهمة تنظيم الدوائر المرتبطة بالعدالة وتسيير أعمالها.

المادة 104

تشكل السلطة القضائية نظاما قائما بذاته ومستقلا عن أي سلطة أخرى.

يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس القضاء الأعلى.

يكـــون كـــل من الرئيس الأول والمدعي العام لمحكمة النقض أعضاء فيه حكما.

يتولى جميع القضاة العاديين إنتخاب ثلثي بقية أعضائه من بين المنتمين إلى جميع غرف القضاء، ويتولى أعضاء البرلمان الملتئم فـــي جلسة مشتركة إنتخاب ثلث أعضائه من بين أساتذة الجامعات المختصّين بالقانون والمحامين الذين لهم ممارسة لا تقل عن خمسة عشر عاما.

ينتخـــب المجلس نائبا لرئيسه من بين الأعضاء الذين يختارهم البرلمان.

يـــزاول أعضاء المجلس المنتخبون عملهم لمدة أربع سنوات، وليسوا مؤهلين لإعادة إنتخاب مباشرة.

لا يمكـــن لهـــؤلاء الاعضـــاء، ما داموا في الوظيفة، إدراج أســـمائهم في السجلات المهنية ولا الإنضمام إلى البرلمان أو إلى أحد المجالس الاقليمية.

المادة 105

لمجلس القضاء الأعلى صلاحية تشغيل القضاة وتعيينهم ونقلهم وترفـــيعهم، وكذلـــك إتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم، وذلك وفقا لقواعد التنظيم القضائي.

المادة 106

يتم تعيين القضاة عن طريق المسابقة.

يســـمح القـــانون الخـــاص بالتنظيم القضائي بتعيين، أو حتى إنـــتخاب، قضـــاة فخريـــين لجمـــيع المناصب المسندة إلى القضاة الأفراد.

يمكن أن يدعى إلى منصب مستشار في محكمة النقض أساتذة

الباب الرابع
القضاء

الفصل الأول
تنظيم القضاء

المادة 101
تقام العدالة بإسم الشعب.
لا يخضع القضاة إلا للقانون.

المادة 102
تـــنارط السلطة القضائية بقضاة عاديين يتمّ تعيينهم ومراقبة عملهم بموجب قواعد التنظيم القضائي.
لا يجــوز تعييــن قضاة فوق العادة أو قضاة خاصين. يمكن إنشاء أقسام مختصة بمسائل معينة لدى الأجهزة القضائية العادية، حتى مع إشتراك مواطنين مؤهلين من خارج السلطة القضائية.
يــنظم القــانون الأحــوال والطرق الخاصة بمشاركة الشعب المباشرة في إقامة العدالة.

المادة 103
لمجلــس الدولــة ولأجهــزة العدالة الإدارية الاخرى سلطان قضــائي لحماية المصالح المشروعة، وبالخصوص بعض القضايا التي ينص عليها القانون، والحقوق الشخصية، تجاه الإدارة العامة.
لديوان المحسابة سلطان قضائي في الشؤون المتعلقة بالمحاسبة العامة وفي شؤون أخرى يحددها القانون.
للمحــاكم العســكرية أثناء الحرب سلطان قضائي ينص عليه القــانون. أمــا في أوقات السلم، فلها سلطان قضائي في الجرائم العسكرية التي يرتكبها المنتمون الى القوات المسلحة فحسب.

الفصل الثالث
الأجهزة المساعدة

المادة 99
يــتألف المجلس الوطني للإقتصاد والعمل، حسب الطرق التي يــنص علــيها القــانون، من خبراء وممثلين للقــطاعات المنتجة، وبشكل يأخذ بعين الاعتبار أهميتها العددية والنوعية.
المجلــس هيــئة إستشــارية لمجلسي البرلمان وللحكومة في القضايا والمهام المناطة إليه قانونا.
للمجلــس المبادرة التشريعية، والمساهمة في إعداد التشريعات الإقتصــادية والإجتماعــية بموجب أحكام القانون وضمن الشروط التي ينص عليها.

المادة 100
مجلــس الدولة هيئة إستشارية قانونية إدارية، وهو يسهر على تطبيق العدالة في مجال الإدارة.
يمــارس ديوان المحاسبة الرقابة الوقائية على شرعية قرارات الحكومة، وكذلك على إدارة ميزانية الدولة. يشارك، وفقا للأحوال والطــرق المبينة في القانون، في مراقبة الإدارة المالية للمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة بصورة عادية. يحيل الديوان مباشرة إلى مجلسي النواب والشيوخ نتائج الفحص المنجز.
يضــمن القــانون إســتقلالية كل من المؤسستين المذكورتين وأعضائهما إزاء الحكومة.

المادة 96
يخضع رئيس مجلس الوزراء والوزراء للقضاء العادي، حتى بعد تخليهم عن مناصبهم، وذلك في حال إرتكابهم جرائم أثناء ممارسة وظائفهم، بعد الحصول على إذن من مجلس شيوخ الجمهورية أو مجلس النواب ووفقا للقواعد التي ينص عليها القانون الدستوري.

الفصل الثاني
الإدارة العامة

المادة 97
تنظم الوظائف العامة بموجب نصوص القانون، وبشكل يؤمن سير الأمور بصورة حسنة ونزاهة الإدارة.
مجالات الصلاحية والمهام والمسؤوليات الخاصة بالموظفين تُحددها هيكلية الوظائف.
يتم تولي وظائف الإدارة العامة من خلال نظام المسابقة، ما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

المادة 98
الموظفون العامون في خدمة الأمة وحدها.
إذا كانوا أعضاء في البرلمان لا يمكنهم الحصول على الترقيات إلا من خلال القدمية.
يمكن، من خلال القانون، وضع قيود على حقّ الإنتماء إلى الأحزاب السياسية بالنسبة الى القضاة، والعسكريين المسلكيين في الخدمة الفعلية، وموظفي الشرطة وأفرادها، والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج.

يشكلون معا مجلس الوزراء.
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين يقترحهم هذا الاخير.

المادة 93
قبل تسلمهم مسؤولياتهم يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين في حضرة رئيس الجمهورية.

المادة 94
على الحكومة أن تحوز على ثقة المجلسين.
يمنح كل من المجلسين الثقة للحكومة أو يحجبها عنها بموجب مذكرة معللة، ومصوّت عليها بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.
في خلال عشرة أيام من تشكيلها، تتقدم الحكومة من المجلسين لطلب الثقة.
إن تصويت أحد المجلسين أو كليهما سلبيا على أحد مقترحات الحكومة لا يتضمن حكما وجوب إستقالتها.
ينبغي أن يوقع مذكرة حجب الثقة عن الحكومة عُشْر عدد أعضاء المجلس، ولا يمكن طرحها للنقاش قبل مرور ثلاثة أيام على تاريخ تقديمها.

المادة 95
يدير رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للحكومة ويكون مسؤولا عنها. يحافظ على وحدة الهدف السياسي والإداري بتعزيز نشاط الوزراء وتنسيقه.
يتحمل الوزراء إجماليا تبعة قرارات مجلس الوزراء، وإفرادياً تبعة قرارات وزارتهم.
يضع القانون هيكلية رئاسة الوزارة، ويحدد عدد الوزارات ومهامها وتنظيمها.

مع الأشهر الستة الأخيرة من ولاية السلطة التشريعية.

المادة 89
لا يصبح أي من قرارات رئيس الجمهورية ملزماً قانونياً ما لم يصادق على التوقيع الوزراء أصحاب الإقتراح، الذين يتحملون مسؤوليته.
كما يقوم رئيس المجلس الوزراء أيضا بالتوقيع على القرارات التي لها قيمة تشريعية، وعلى القرارات الأخرى المبينة في القانون.

المادة 90
لا تبعة على رئيس الجمهورية نتيجة للقرارات التي إتُّخذت حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور، او في حال الخيانة العظمى.
في تلك الاحوال، يوجّه اليه الإتهام من قبَل الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان الملتئم في جلسة مشتركة.

المادة 91
قبل توليه مسؤولياته، يؤدي رئيس الجمهورية يمين الإخلاص للجمهورية وإحترام الدستور أمام البرلمان الملتئم في جلسة مشتركة.

الباب الثالث
الحكومة

الفصل الأول
مجلس الوزراء

المادة 92
تتألف حكومة الجمهورية من رئيس المجلس والوزراء، الذين

فترة أطول لكون المجلسين منحلين أو إن كانت الفترة المتبقية من ولايتهما تقل عن الشهور الثلاثة.

المادة 87
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويمثل الوحدة الوطنية.
يجوز للرئيس توجيه رسائل إلى المجلسين.
يُعلن إنتخابات المجلسين الجديدين ويعين الموعد الأول لاجتماعهما.
يخول تقديم مشاريع قوانين إلى المجلسين بمبادرة من الحكومة.
يصادق على القوانين ويُصدر المراسيم التي لها قوة القانون والأنظمة.
يدعو إلى الإستفتاء الشعبي في الأحوال المنصوص عليها في الدستور.
ينصّب موظفي الدولة في الأحوال التي يبينها القانون.
يعتمد الممثلين الدبلوماسيين ويستقبلهم، يصادق على المعاهدات الدولية بعد الحصول على تفويض من قبل المجلسين، حينما تدعو الحاجة.
يتولى الرئيس قيادة القوات المسلحة، ويرئس مجلس الدفاع الأعلى المشكّل حسب مقتضى القانون، ويعلن حالة الحرب بعد إقرار المجلسين لها.
يرئس مجلس القضاء الأعلى.
يجوز له منح العفو وإبدال العقوبة.
يمنح أوسمة إستحقاق الجمهورية.

المادة 88
يجوز لرئيس الجمهورية، بعد التشاور مع رئيسي المجلسين، حل المجلسين أو واحد منهما فحسب.
لا يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة صلاحية كهذه خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولايته، إلا إذا تزامنت، كلياً أو جزئياً،

يشارك في الإنتخاب ثلاثة مندوبين عن كل إقليم منتخبون من قبل مجلسه بطريقة تضمن تمثيل الأقليات. لإقليم فاليه داوستا مندوب واحد.

يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري وبأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجمع. بعد دورة الإقتراع الثالثة، يُكتفى بالأغلبية المطلقة.

المادة 84

يمكن أن يُنتخب رئيساً للجمهورية أي مواطن أتم الخمسين من عمره ويتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الجمهورية وأي منصب آخر.

مخصصات الرئيس ومنحه يحددها القانون.

المادة 85

يُنتخب رئيس الجمهورية لسبع سنوات.

قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية، يدعو رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة مشتركة للبرلمان ولمندوبي الأقاليم من أجل إنتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

إذا كان المجلسان منحلين، أو إذا بقي أقل من ثلاثة أشهر قبل أجل إنتهاء ولايتهما، يجري الإنتخاب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد المجلسين الجديدين. في غضون ذلك، تمدد صلاحيات الرئيس القائم.

المادة 86

في حال عجز رئيس الجمهورية عن إنجاز مهامه، يضطلع بها رئيس مجلس الشيوخ.

عند إصابة رئيس الجمهورية بعلة دائمة أو في حال موته أو إستقالته من منصبه، يعلن رئيسُ مجلس النواب انتخابَ الرئيس الجديد للجمهورية في غضون خمسة عشر يوما، إلا إذا تم إقرار

المادة 80

يُجيز المجلسان، بموجب قانون، المصادقة على المعاهدات الدولية ذات الطبيعة السياسية، أو تلك التي تشترط إجراء تحكيمات أو تسويات قضائية، أو تتضمن تغييرا للحدود، أو تفرض أعباء مالية أو تعديل القوانين.

المادة 81

يصادق المجلسان سنويا على الميزانيات وعلى الحسابات المالية الختامية التي تقدمها الحكومة.

لا تتم الموافقة على الإدارة المؤقتة للميزانية إلا بموجب قانون ولفترات لا تتجاوز قطعا الشهور الأربعة.

لا يمكن فرض ضرائب ونفقات جديدة بموجب قانون المصادقة على الميزانية.

على أي قانون آخر يتضمن نفقات جديدة أو مرتفعة أن يحدد سبل تغطيتها.

المادة 82

يمكن لكل من المجلسين أن يجري تحقيقات حول قضايا تتعلق بالمصلحة العامة.

لهذا الغرض يعين كل مجلس من بين أعضائه لجنة يعكس تشكيلها تناسب الكتل البرلمانية المختلفة فيه. تشرَع لجنة التحقيق بالبحث والدراسة ولها نفس الصلاحيات والضوابط للسلطة القضائية.

الباب الثاني
رئيس الجمهورية

المادة 83

يُنتخب رئيس الجمهورية من قبَل البرلمان الملتئم في جلسة مشتركة لأعضائه.

الخاصـــة بالتفويض التشريعي وبإجازة المصادقة على المعاهدات الدولية وبإقرار الموازنات والحسابات النهائية.

المادة 73

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في خلال شهر من إقرارها.

في الأحوال التي يرى فيها المجلسان، كل واحد حسب الأغلبية المطلقة لأعضائه، ضرورة إستعجال النشر، يصدر القانون ضمن الفترة التي يحددها.

تنشـــر القوانيـــن مباشرة بعد إصدارها وتصبح نافذة في اليوم الخـــامس عشر الذي يلي تاريخ نشرها، ما خلا القوانين التي تحدد مهلة مختلفة.

المادة 74

لرئـــيس الجمهوريـــة، قـــبل إصـــداره القانون، أن يطلب من المجلسين، في كتاب معلل بالأسباب، تداوله مجددا.

وإذا أقر المجلسان القانون من جديد، وجب عليه أن يصدره.

المادة 75

يدعـــى الـــى إجـــراء إستفتاء شعبي لتقرير النقض، الكلي أو الجزئـــي، لقـــانون مـــن القوانين أو لقرار له صفة القانون، عندما يطالب بذلك خمسمائة ألف ناخب أو خمسة مجالس إقليمية.

لا يجوز إجراء إستفتاء بالنسبة الى القوانين المتعلقة بالضرائب والموازنـــة الماليـــة، وتلك المتعلقة بالعفو وإبدال العقوبة وبالسماح بإبرام المعاهدات الدولية.

لجمـــيع المواطنيـــن المؤهليـــن لإنـــتخاب مجلس النواب حق المشاركة في الإستفتاء.

يـــتم إقرار الموضوع المطروح في الإستفتاء إذا شاركت فيه أغلبـــية مالكـــي حق التصويت وإذا حصل على أغلبية الاصوات المدلى بها بصورة صحيحة.

يحدد القانون كيفية إجراء الاستفتاء.

المادة 76

لا يمكـــن إنتداب الحكومة لممارسة الوظيفة التشريعية إلا بعد تحديد الأحكام والشروط الموجهة لها، والى زمن محدود ولمواضيع معينة فحسب.

المادة 77

لا يمكن للحكومة إصدار مراسيم لها قوة القانون العادي، دون تفويض من المجلسين.

عـــندما تـــتخذ الحكومة على مسؤوليتها الخاصة، في الأحوال الاستثنائية الاضطرارية الطارئة، إجراءات مؤقتة لها قوة القانون، علـــيها أن تطرحها للمناقشة، في اليوم نفسه، في المجلسين اللذين، وإن كانا منحلين، يُدعوان للانعقاد لهذا الغرض خلال خمسة أيام.

لا تصـــبح المراســـيم سارية منذ البداية ما لم يتم تحويلها إلى قـــوانيـــن فـــي خـــلال ســـتين يوما من نشرها. رغم ذلك، يمكن للمجلســـين أن يـــنظما، بموجب قانون، العلاقات القضائية المترتبة على المراسيم غير المحولة.

المادة 78

يقـــرر المجلســـان حالة الحرب ويمنحان الحكومة الصلاحيات الضرورية.

المادة 79

يُـــمنح العفو وإبدال العقوبة بموجب قانون تقره أغلبية الثلثين مـــن أعضـــاء كلا المجلسين، بعد أن يصوتا على مواده منفردة ثم على صيغته النهائية.

يحدد القانون الذي يمنح العفو أو إبدال العقوبة أجل تطبيقهما.

لا يمكـــن، فـــي أي مـــن الأحوال، طلب تطبيق العفو وإبدال العقوبة على جرائم مرتكبة بعد تقديم مشروع القانون.

الفصل الثاني
سن القوانين

المادة 70
يتولى المجلسان جماعيا السلطة التشريعية.

المادة 71
للحكومة ولكل عضو في المجلسين وللهيئات والجهات التي يخولها القانون الدستوري حق إقتراح القوانين.
يمارس الشعب حق إقتراح القوانين من خلال إقتراح مشروع قانون يحظى بدعم ما لا يقل عن خمسين ألف ناخب، ويكون مصاغاً في مواد.

المادة 72
كل مشروع قانون يطرح في أحد المجلسين وفقا لقواعد نظامه الداخلي يُدرس من قبل لجنة وثم من قبل المجلس نفسه الذي يوافق عليه مادة مادة وبتصويت نهائي.
يحدد النظام إجراءات مختصرة لمشاريع القوانين التي تعتبر مستعجلة.
كما يمكن تحديد الأحوال والأشكال التي يحال فيها درس مشاريع القوانين وإقرارها إلى اللجان، واللجان الدائمة، المشكّلة بطريقة تعكس تناسب الكتل البرلمانية. حتى في تلك الحالات، وريثما يتم إقرار القانون نهائياً، يحال مشروع القانون إلى المجلس إذا ما ارتأت الحكومة أو عُشْر أعضاء المجلس أو خُمس أعضاء اللجنة مناقشته والتصويت عليه في نفس المجلس، أو إخضاع إقراره النهائي إلى إبداء الرأي فحسب. يحدد النظام كيفية نشر أعمال اللجان.
يعتمد المجلس دائما الإجراءات العادية لدراسة وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا الدستورية والإنتخابية، وبتلك

المادة 65
يحدّد القانون أحوال عدم الأهلية ومخالفة الوكالة البرلمانية للنائب أو الشيخ.
لا يجوز لأحد الإنتماء بصورة متزامنة الى المجلسين.

المادة 66
لكل من المجلسين أمر التقرير بصدد المواصفات لقبول أعضائه والدواعي التي قد تطرأ فتسبب عدم الأهلية للنيابة وتتعارض مع المنصب.

المادة 67
كل عضو في البرلمان يمثل الأمة جمعاء ويمارس مهامه دون قيد على الوكالة.

المادة 68
لا تبعة على أعضاء البرلمان بسبب آراء عبروا عنها أو أصوات أدلوا بها أثناء ممارسة مهامهم.
لا يجوز أن يُخضع أي من أعضاء البرلمان للتفتيش الشخصي أو المنزلي، ولا للتوقيف او الحرمان من الحرية الشخصية، ولا البقاء رهن الاعتقال، دون إذن من المجلس الذي ينتمي إليه، ما خلا حالة تنفيذ حكم غير قابل للنقض او حالة التلبس بالجريمة مما يقضي بالإعتقال الإجباري بسبب الجرم المشهود.
إن إخضاع أي من أعضاء البرلمان لأي من أنواع التنصت الى الحديث او الإتصالات، ولمصادرة الرسائل يتطلب إذنا مماثلا.

المادة 69
لأعضاء البرلمان تعويضات يحددها القانون.

طالما لم يجتمع المجلسان الجديدان، تمدد صلاحيات المجلسين السابقين.

المادة 62

يجتمع المجلسان بحكم القانون في يوم العمل الأول من شهري فبراير شباط وأكتوبر تشرين الأول.

يمكن دعوة أي من المجلسين للإنعقاد بشكل استثنائي بناءً على مبادرة من رئيس المجلس أو من رئيس الجمهورية أو من ثلث عدد أعضاء المجلس.

عندما يعقد أحد المجلسين جلسة إستثنائية فإن المجلس الآخر مدعو قانونياً للإنعقاد.

المادة 63

ينتخب كل من المجلسين رئيسه ومكتب رئاسته من بين أعضائه.

حينما يلتئم البرلمان في جلسة مشتركة، تكون رئاستها لرئيس مجلس النواب ومكتب رئاسته.

المادة 64

يتبنى كل من المجلسين نظامه الداخلي بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الجلسات علنية؛ على أنه لكل من المجلسين وللبرلمان الملتئم في جلسة مشتركة الإجتماع في جلسة سرية.

لا تصبح قرارات كل من المجلسين والبرلمان ملزمة قانونياً دون حضور أغلبية الأعضاء، ودون تبنيها بأغلبية الحاضرين، إلا إذا نص الدستور على أغلبية خاصة.

لأعضاء الحكومة، وإن لم يكونوا أعضاء في المجلسين، حقّ المشاركة في الجلسات، وهو واجب عليهم إن طلبت منهم المشاركة. ينبغي الإستماع إليهم في كل مرة يطلبون الكلام.

عدد الشيوخ المنتخبين ثلاثمائة وخمسة عشر شيخاً، ستة من بينهم يجري انتخابهم في دائرة المهجر.

لا يقل عدد شيوخ أي إقليم عن سبعة؛ لإقليم موليزه شيخان فقط، ولإقليم فاليه داوستا شيخ واحد.

وفقا لترتيبات الفقرة السابقة، يتم تقسيم المقاعد بين الأقاليم، باستثناء عدد المقاعد المخصصة لدائرة المهجر، بتناسب مع عدد سكانها المسجلين في آخر إحصاء عام، على أساس الحصص الكاملة وأعلى البقايا.

المادة 58

يتم إنتخاب الشيوخ عبر الإقتراع العام والمباشر من قبل ناخبين تجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم.

كل ناخب بلغ الأربعين من عمره مؤهّل لأن يُنتخب شيخاً.

المادة 59

كل من تولى منصب رئيس الجمهورية يصبح حكما شيخاً مدى الحياة، إلا إذا تخلىعن ذلك.

لرئيس الجمهورية أن يعيّن خمسة شيوخ مدى الحياة من بين المواطنين الذين مثلوا الوطن بجدارة عالية في المجالات الإجتماعية، العلمية، الفنية والأدبية.

المادة 60

يُنتخب مجلسا النواب وشيوخ الجمهورية لخمس سنوات.

لا يمكن تمديد فترة أي من المجلسين إلا بمقتضى القانون وفي حالة الحرب فحسب.

المادة 61

تجري إنتخابات المجلسين الجديدين خلال سبعين يوماً قبل أجَل إنتهاء ولاية المجلسين السابقين لهما. يعقد المجلسان أول اجتماع لهما في خلال فترة لا تتجاوز العشرين يوما بعد الانتخابات.

الجزء الثاني
في تنظيم الجمهورية

الباب الأول
البرلمان

الفصل الأول
المجلسان

المادة 55
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس شيوخ الجمهورية.
يلتئم البرلمان في جلسة مشتركة لأعضاء المجلسين في الحالات التي يعينها الدستور فحسب.

المادة 56
ينتخَب مجلس النواب بالإقتراع العام والمباشر.
عدد النواب ستمائة وثلاثون نائباً، إثنا عشر من بينهم يجري انتخابهم في دائرة المهجر.
كل ناخب مؤهل لأن ينتخب نائباً إذا كان قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره في يوم الإنتخابات.
يتم توزيع مقاعد المجلس بين الدوائر الإنتخابية، باستثناء عدد المقاعد المخصصة لدائرة المهجر، على أساس تقسيم سكان الجمهورية، المسجّلين في آخر إحصاء عام، على الرقم ستمائة وثمانية عشر، وتوزَّع المقاعد بتناسب مع عدد سكان كل دائرة إنتخابية على أساس الحصص الكاملة وأعلى البقايا.

المادة 57
يُنتخب مجلس شيوخ الجمهورية على أساس إقليمي، باستثناء المقاعد المخصصة لدائرة المهجر.

المادة 51
لجمـــيع المواطنيـــن من الجنسين بالسواء حق إشغال الوظائف العامة والمناصب المنتخبة وفقا للشروط التي ينص عليها القانون.
وتعزز الجمهورية لهذا الغرض تكافؤ الفرص بين النساء والرجال عبر إجراءات مناسبة.
يجوز للقانون أن يمنح الإيطاليين غير المقيمين في الجمهورية نفـس حقوق المواطنين، لأجل السماح لهم بتولي الوظائف العامة والمناصب المنتخبة.
لكـل مـن يُدعـى إلى تولي وظيفة عامة منتخبة حق التمتع بالوقت الضروري للنهوض بها مع الإحتفاظ بمكان عمله الاصلي.

المادة 52
الدفاع عن الوطن واجب مقدس على المواطن.
الخدمـة العسكرية إلزامية ضمن الشروط والطرق المبينة في القـانون. ولا تؤثـر تأديـتها على وضع عمل المواطن ولا على ممارسته لحقوقه السياسية.
يسـتند تنظـيم القـوات المسـلحة الـى الروح الديموقراطي للجمهورية.

المادة 53
كـل مواطـن ملـزم بالمساهمة في الإنفاق العام بما يتناسب ومقدرته.
يستند النظام الضريبي الى معايير تصاعدية.

المادة 54
علـى جمـيع المواطنيـن واجب الوفاء للجمهورية وإحترام دستورها وقوانينها.
علـى المواطنين الذين تُسند إليهم وظائف عامة أن يقوموا بها بإنضباط وشرف، ويؤدوا اليمين في الأحوال التي يعينها القانون.

المادة 47
تشجع الجمهورية الإدخار وتصونه في جميع أشكاله، وتضبط التسليف وتقوم بتنسيقه وتراقب ممارسته.
تشـجع توظـيف الإدخـار الشعبي في ملكية السكن والملكية الزراعية الصغيرة والإستثمار، المباشر أو غير المباشر، في أسهم المجمعات الإنتاجية الكبرى في البلاد.

الباب الرابع
العلاقات السياسية

المادة 48
جميع المواطنين الراشدين، رجالا ونساء، ناخبون.
التصـويت شخصي ومتساو، حـرّ وسرّي، وممارسته واجب مدني.
يحدّد القانون شروط حق التصويت وكيفية ممارسته للمواطنين المقيميـن خـارج البلاد ويضمن فعليّة تلك الممارسة. أنشئت لهذا الغـرض دائـرة "المهجر" لانتخاب مجلسي البرلمان، خُصّص لها عددٌ من المقاعد يحدده القانون الدستوري طبقا للشروط التي ينص عليها القانون.
لا يمكـن الحد من حق التصويت إلا عند فقدان الأهلية المدنية أو نتـيجة حكم جنائي غير قابل للإلغاء أو في أحوال عدم الجدارة الأخلاقية التي يعينها القانون.

المادة 49
لجمـيع المواطنيـن حق الإلتحاق بالأحزاب بحريـة من أجل الإسهام ديموقراطيا في تقرير السياسة الوطنية.

المادة 50
لجميع المواطنين حق رفع العرائض إلى البرلمان لطلب إتخاذ إجراءات تشريعية أو لعرض إحتياجات عامة.

المادة 43
يجـوز للقانون، لأهداف ذات منفعة عامة، أن يخصص أصلا او يحول الى الدولة او الى مؤسسات عامة او الى جماعات عمال او مسـتفيدين، عن طريق نزع الملكية والتعويض، شركات محددة او فـئات مـن الشـركات ذات طـابع المصلحة العامة والمتعلقة بخدمات عامة أساسية او بمصادر الطاقة او بأوضاع إحتكار.

المادة 44
مـن أجـل ضمان إستثمار عقلاني للأرض وإرساء علاقات إجتماعـية منصـفة، يفرض القانون قيودا وواجبات على الملكية الخاصـة لـلأرض، ويضع حدودا لرقعتها وفقا للأقاليم والمناطق الزراعـية. يشـجع القانون ويفرض إستصلاح الأراضي وتحويل الملكيات الواسعة الرقعة منها وإعادة تشكيل وحدات إنتاجية ويتولى مساعدة الملكيات الصغيرة والمتوسطة.
يتخذ القانون إجراءات لصالح المناطق الجبلية.

المادة 45
تقـر الجمهوريـة بالدور الإجتماعي للتعاونيات ذات المنفعة المتـبادلة غـير القائمة لغايات المضاربة الخاصة. يشجع القانون نموها ويدعم طابعها وأهدافها بالوسائل الإنسب من خلال إجراءات المراقبة المناسبة.
يسهر القانون على رعاية العمل الحرفي ونموه.

المادة 46
مـن أجـل تحسـين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للعمل وإنسـجاما مـع متطلبات الإنتاج، تقر الجمهورية بحق العمال في المسـاهمة فـي إدارة الشـركات، وذلـك وفقا للطرق والشروط المنصوص عليها في القوانين.

الرسمية المحلية أو المركزية طبقاً للقانون.
يشترط التسجيل ان تقر القوانين الاساسية للنقابات نظاما داخليا ذا قاعدة ديمقراطية.
للـنقابات المسـجّلة شخصـية قانونية. يمكن للنقابات، الممثّلة بصـورة موحـدة حسـب نسبة عدد أعضائها، إبرام عقود عمل جماعـية ذات مفعـول إلزامي لجميع المنتسبين إلى الفئات المشار إليها في العقد.

المادة 40
يُمارَس حق الإضراب ضمن القوانين التي تنظمه.

المادة 41
المبادرة الإقتصادية الخاصة حـرة.
لا يمكـن ممارسـتها بما يتعارض مع المنفعة الإجتماعية أو بصورة تسيئ الى الأمن والحرية والكرامة الإنسانية.
يحـدّد القـانون البرامج والشروط المناسبة لتوجيه النشاطات الإقتصادية العامة والخاصة نحو أهداف إجتماعية ولتنسيقها.

المادة 42
الملكية عامة او خاصة. تعود الخيرات الإقتصادية إلى الدولة او المؤسسات او الأفراد.
الملكية الخاصة معترف بها ومضمونة في القانون الذي يحـدّد طـرق إكتسـابها والتمـتع بهـا وحدودها، بهدف ضمان دورها الإجتماعي وجعلها في متناول الجميع.
يجوز نزع الملكية الخاصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون، شرط التعويض عنها.
ينص القانون على القواعد والشروط الخاصة بالإرث الشرعي والموصى به، وبحقوق الدولة من الميراث.

المادة 36
للعامل الحق في أجر متناسب مع كمية عمله ونوعيته، وينبغي أن يكون، في أي حال، كافياً ليؤمن له ولعائلته حياة حرّة كريمة.
المدة القصوى ليوم العمل محددة في القانون.
للعامل حق الإستراحة الاسبوعية وعطلة سنوية أجرها مدفوع، لا يمكنه التخلي عنها.

المادة 37
للمـــرأة العاملـــة نفـــس الحقوق، وفي حال تكافؤ العمل، نفس الأجور التي للعمال الذكور. على شروط العمل أن تتيح لها إنجاز مهمـــتها العائلـــية الأساســـية، وتؤمّـــن للأم وللطفل حماية خاصة ومناسبة.
يحدد القانون السن الأدنى للقيام بعمل مأجور.
تصون الجمهورية عمل القاصرين عبر شروط خاصة وتضمن لهم، في حال تكافؤ العمل، حق المساواة في الأجور.

المادة 38
لكـــل مـــواطـــن عاجز عن العمل ومحروم من وسائل العيش الضـــرورية حقّ الإعالة والرعاية الإجتماعية.
للعمـــال الحق أن تُضمن لهم مسبقا وتؤمَّن سبل عيش تتناسب وإحتـــياجاتهم المعيشـــية فـــي حال حادث أو مرض أو عاهة، في الشيخوخة وفي حال البطالة الخارجة عن إرادتهم.
للعاجزين والمعوقين الحق في التعليم والتأهيل المهني.
الواجـــبات المنصـــوص علـــيها في هذه المادة تكفلها هيئات ومؤسسات تنشئها الدولة أو تدعمها.
الإعانة الخاصة حرة.

المادة 39
التنظيم النقابي حر.
لا تخضـــع النقابات لإي إلزام آخر عدا تسجيلها لدى المكاتب

إذ يقـــوم القانون بتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بالمدارس غـــير الحكومـــية التي تطلب المعادلة، عليه أن يضمن لها الحرية الكاملـــة ولطلابها معاملة مدرسية مساوية لمعاملة تلاميذ المدارس الرسمية.
يُفرض إجراء امتحان رسمي للقبول في مختلف أنواع الدراسة ومستوياتها أو للتخرّج منها، وكذلك عند التأهيل من أجل الممارسة المهنية.
تتمتع مؤسسات الثقافة العالية، كالجامعات والأكاديميات، بحقّ وضع نظم خاصة بها ضمن دائرة قوانين الدولة.

المادة 34
المدرسة مفتوحة أمام الجميع.
التعلـــيم الإبتدائـــي إلزامـــي ومجاني، لمدة لا تقل عن ثماني سنوات.
للطـــلاب الجديريـــن والمتفوقيـــن، وإن كـــانوا معوزين، حق الإلتحاق بأعلى مستويات الدراسة.
تطـــبق الجمهوريـــة هـــذا الحق من خلال تقديم منح دراسية ومخصصـــات للعـــائلات وإجراءات أخرى، ينبغي أن تمنح عبر المسابقة.

الباب الثالث
العلاقات الاقتصادية

المادة 35
تصون الجمهورية العمل على جميع أنواعه ومجالاته.
ترعى تأهيل العمال ورفع مستواهم المهني.
تشـــجّع الإتفاقـــات والمنظمات الدولية الهادفة إلى التأكيد على حقوق العمل وتنظيمه وتدعمها.
تعترف بحرية الهجرة، إلا بما يقتضيه القانون لخدمة المصلحة العامة، وتحمي الشغل الإيطالي في الخارج.

المادة 26

يسمح بتسليم المواطن إلى سلطات بلاده في الأحوال المنصوص عليها صراحة في المواثيق الدولية فحسب.

ولا يمكن في أي من الأحوال، تسليم المواطن الى سلطات بلاده بسبب جرائم سياسية.

المادة 27

المسؤولية الجنائية شخصية.

لا يعتبر المتهم مذنبا إلا بعد صدور الحكم النهائي.

لا يمكن ان تتضمن العقوبات معاملة تتعارض مع كرامة الإنسان، ويجب أن تستهدف إعادة تأهيل المحكوم.

لا يُسمح إنزال حكم الإعدام إلا في الأحوال التي تنص عليها القوانين العسكرية أثناء الحرب.

المادة 28

الموظفون والعاملون في الدولة وفي المؤسسات العامة مسؤولون مباشرة عن أعمالهم المخالفة للقوانين، طبقا للقوانين الجنائية والمدنية والإدارية. في هذه الأحوال تتناول المسؤولية المدنية كلا من الدولة والمؤسسات العامة.

الباب الثاني
العلاقات الأخلاقية الاجتماعية

المادة 29

تعترف الجمهورية بحقوق العائلة بصفتها مجتمعا طبيعيا قائما على الزواج.

يقوم الزواج على المساواة الأخلاقية والقانونية للزوجين، مع الحفاظ على الشروط التي ينص عليها القانون لضمان الوحدة العائلية.

المادة 30

من واجب الوالدين ومن حقهم إعالة أطفالهم وتربيتهم وتعليمهم، وإن وُلدوا خارج الزواج.

في حال عجز الوالدين، يأخذ القانون على عاتقه مهمة إنجاز واجباتهم.

يؤمن القانون للأطفال المولودين خارج الزواج جميع الضمانات القانونية والإجتماعية المنسجمة مع حقوق أعضاء العائلة الشرعية.

يحدد القانون قواعد البحث عن الأبوة وشروطه.

المادة 31

تسهّل الجمهورية، عبر إجراءات إقتصادية وسواها من سبل الرعاية، تشكيل العائلة وممارستها الواجبات الخاصة بها، مع إهتمام خاص بالعائلات الكبيرة العدد.

الأمومة والطفولة والشبيبة في حمى الجمهورية التي تدعم المؤسسات الضرورية لهذا الغرض.

المادة 32

تصون الجمهورية الصحة كحق أساسي للأفراد ومن مصلحة الجماعة، وتضمن العناية المجانية للمحتاجين.

لا يمكن إجبار اي شخص على الخضوع لعلاج صحي معين إلا بمقتضى القانون. لا يمكن للقانون، في أي حال، تجاوز الحدود المفروضة لإحترام الشخص البشري.

المادة 33

الفنون والعلوم حرة، وتدريسها حر.

تضع الجمهورية القواعد العامة للتعليم، وتنشىء مدارس رسمية لجميع الأنواع والمستويات.

للأشخاص والمؤسسات الخاصة حق إنشاء مدارس ومعاهد تعليم، دون أعباء على عاتق الدولة.

الإجراءات الكفيلة بتجنب الإنتهاكات وقمعها.

المادة 22
لا يمكن أن يحرم أحد من أهليته القانونية ومن جنسيته وإسمه لأسباب سياسية.

المادة 23
لا يمكن فرض أي إلزام على الشخص أو على الملكية إلا على أساس القانون.

المادة 24
للجميع حق اللجوء إلى المحكمة دفاعا عن حقوقهم الخاصة ومصالحهم المشروعة.
الدفاع حق لا يقبل الإنتهاك في أيّ من مراحل الدعاوى القضائية ودرجاتها.
تؤمّن للأشخاص غير القادرين ماديا، من خلال مؤسسات خاصة، الوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم أمام كل من السلطات القضائية.
يحدد القانون شروط التعويض عن الأخطاء القضائية وكيفيتها.

المادة 25
لا يمكن تحويل أي شخص عن القاضي الأصلي الذي يعينه القانون.
لا يمكن معاقبة شخص ما إلا إستنادا الى قانون نافذ قبل إرتكاب الجرم.
لا يمكن إخضاع أي شخص لإجراءات أمنية إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 19
حق للجميع المجاهرة بمعتقدهم الديني بحرية وبأي شكل، فردي أو جماعي، والدعاية له وممارسة شعائره في الحياة الخاصة وعلنا، شرط أن لا تتنافى طقوسه مع الآداب.

المادة 20
لا يمكن أن يشكل الطابع الكنسي وغاية الدين والعبادة لمنظمة أو مؤسسة ما سببا لفرض قيود قانونية خاصة عليها، ولا لفرض أعباء ضريبية على إنشائها، على أهليتها القانونية او على أيّ من نشاطاتها.

المادة 21
للجميع حق إبداء الراي بحرية قولا وكتابة وبأي من وسائل النشر الأخرى.
لا يجوز إخضاع الصحافة لإذن أو رقابة.
لا يمكن القيام بالحجز إلا بموجب قرار معلل صادر عن السلطات القضائية في حال وقوع جريمة، على أن يسمح قانون الصحافة صراحة بذلك، أو في حال إنتهاك القواعد التي يفرضها القانون نفسه بالنسبة الى الكشف عن المسؤولين.
في تلك الأحوال، حينما تكون هناك ضرورة ماسّة ويتعذر تدخّل السلطات القضائية في الوقت المناسب، يمكن لمسؤولي الشرطة القضائية تنفيذ الحجز على الصحافة الدورية، ويتوجب تبليغ السلطات القضائية مباشرة، وفي خلال أربع وعشرين ساعة. إن لم تصادق هذه السلطات على التبليغ خلال الساعات الأربع والعشرين التالية، يُسحب الحجز ويُعتبر ملغيا ومجردا من أي مفعول.
يجوز للقانون أن يحدد، بواسط ضوابط عامة، هوية مصادر تمويل الصحافة الدورية.
يمنع نشر المنشورات والمطبوعات الخاصة بالعروض الفنية وكل التظاهرات الاخرى المنافية للأخلاق العامة. يحدّد القانون

الجزء الأول
في حقوق المواطنين وواجباتهم

الباب الأول
العلاقات المدنيـــة

المادة 13
للحرية الشخصية حرمة لا تـُنتهك.
لا يجـوز أي شـكل مـن الاعـتقال أو التحرّي أو التفتيش الشخصـي، ولا أي تقييد آخر للحرية الشخصية، إلا بموجب أمر معلـل صادر عن السلطات القضائية، وذلك وفقا للأحوال والصيغ التي ينص عليها القانون فحسب.
فـي الحـالات الإسـتثنائية الضرورية والملحة، المشار إليها صـراحة فـي القانون، يمكن لسلطات الأمن العام إتخاذ إجراءات مؤقـتة يجـب أن يـتم إعـلام السلطات القضائية بها خلال ثمان وأربعين ساعة، وفي حال عدم مصادقة هذه السلطات عليها خلال الساعات الثماني والأربعين اللاحقة، تصبح ملغاة ودون أي مفعول.
يُعاقـب أي مـن أشـكال إنـزال العنف الجسدي والمعنوي بالأشخاص الخاضعين لتقييد حرياتهم.
يحدد القانون المدة القصوى للسجن الوقائي.

المادة 14
للمسكن حُرمة لا تـُنتهك.
لا يمكن إجراء التحرّي أو التفتيش أو الحجز إلا وفقا للأحوال والطـرق المبيـنة فـي القانون طبقا للضمانات المفروضة لحماية الحرية الشخصية.
يجـري تنظـيم التحقيقات والتحريات لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة أو لغايات اقتصادية وضريبيـة عن طريق قوانين خاصة.

المادة 15
للمراسـلة ولكـل أنـواع الاتصال الأخرى حرية وسرية لا تـُنتهكان.
يمكـن وضـع قـيود علـيها بموجب قرار معلل صادر عن السـلطات القضـائية فحسـب، ومع الضمانات التي ينص عليها القانون.

المادة 16
لكـل مواطـن حـق التنقل والإقامة بحرية فوق أي جزء من الـتراب الوطني، مع إحترام القيود التي يضعها القانون لإعتبارات تتعلق بالصحة والأمن. لا يمكن وضع أي تقييد لأسباب سياسية.
كـل مواطن حر في مغادرة أراضي الجمهورية والعودة إليها، شرط الإيفاء بإلزامات القانون.

المادة 17
للمواطنين حق الإجتماع سلميا ودون أسلحة.
لا حاجـة لإشعار مسبق بالنسبة الى الإجتماعات، بما فيها تلك التي تـُعقد في أماكن مفتوحة للعامة.
بالنسـبة الى الإجتماعات التي تـُعقد في أماكن عامة، ينبغي تقديـم إشـعار مسبق الى السلطات، التي يجوز لها منعها لأسباب مبرّرة تتعلق بالأمن والسلامة العامة.

المادة 18
للمواطنيـن حق تأسيس الجمعيات بصورة حرة، ودون طلب ترخـيص رسـمي، وذلك لأهداف غير ممنوعة على الأفراد وفقا للقانون الجزائي.
الجمعـيات السرية ممنوعة وكذلك تلك التي تسعى، ولو بشكل غير مباشر، إلى أهداف سياسية عبر نظيمات ذات طابع عسكري.

الجزء الأول
في حقوق المواطنين وواجباتهم

تــنظــم علاقاتها مع الدولة وفقا للقانون وعلى أساس اتفاقات مع ممثلي كل منها.

المادة 9

تشجع الجمهورية تطور الثقافة والبحث العلمي والتقني.
تحمي البيئة والتراث التاريخي والفني للأمة.

المادة 10

يتقــيد النظام القضائي الإيطالي بالقوانين الدولية المعترف بها عموما.

تــنظــّم أوضاع الأجنبي القانونية وفقا للقانون وطبقا للقواعد والمواثيق الدولية.

للأجنبــي، الــذي مُنع في بلاده من الممارسة الفعلية للحريات الديمقراطــية التي يضمنها الدستور الإيطالي، حقّ الحصول على اللجــوء على أراضي الجمهورية، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

لا يجــوز تســليم الأجنبــي إلــى بلاده الأصلية بسبب جرائم سياسية.

المادة 11

تنــبذ إيطالــيا الحرب كأداة لإنتهاك حرية الشعوب الأخرى، ووسيلة لحل الخلافات الدولية؛ وتوافق، ضمن أوضاع مساواة مع الــدول الأخــرى، على وضع القيود الضرورية للسيادة من أجل التوصــل الــى تنظــيم يؤمّــن السلام والعدالة بين الأمم؛ وتشجع المنظمات الدولية التي تتوق الى هذا الهدف وتدعمها.

المادة 12

علــم الجمهوريــة هو مثلث الألوان الإيطالي: أخضر فأبيض فأحمر، أقساما عمودية ثلاثة متساوية.

على الجمهورية إزالة جميع العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تحد في الواقع من حرية المواطنين والمساواة بينهم وتحول دون التنمية التامة للشخصية الإنسانية ودون مشاركة جميع العاملين الفعلية في بنية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المادة 4
تعترف الجمهورية بحق جميع المواطنين في العمل وتؤمن الشروط الكفيلة بتحقيق ذلك.
على كل مواطن، وفقا لإمكانياته الخاصة وإختياره الشخصي، ممارسة نشاط أو عمل يسهم في التقدّم المادي او الروحي للمجتمع.

المادة 5
تعترف الجمهورية، وهي وحدة لا تتجزأ، بالإدارات الذاتية المحلية وتدعمها؛ وتحقق في المرافق الواقعة على عاتق الدولة أقصى أشكال الإدارة اللامركزية؛ وتجعل مبادئ تشريعاتها وأساليبها متلائمة مع مقتضيات الإدارة الذاتية واللامركزية.

المادة 6
تصون الدولة الأقليات اللغوية بواسطة إجراءات مناسبة.

المادة 7
الدولة والكنيسة الكاثوليكية، كل واحدة ضمن النظام الخاص بها، كيانان سيدان مستقلان.
تنظم العلاقات بينهما إتفاقيات اللاتران ولا يتطلب تغيير هذه الاتفاقيات، المقبولة من قبل الطرفين، إجراء تعديل في الدستور.

المادة 8
جميع الملل الدينية حرة سواء لدى القانون.
للملل الدينية غير الكاثوليكية حق تنظيم نفسها وفقا لتشريعاتها الخاصة، ما دامت لا تتضارب مع النظام القضائي الإيطالي.

دستور الجمهورية الإيطالية

بناء على مداولات الجمعية التأسيسية التي أقرت في جلسة
22 كانون الثاني (ديسمبر) 1947
وبناء على الترتيبات الثماني عشرة النهائية للدستور
يصدر
الرئيس المؤقت للدولة
دستور الجمهورية الإيطالية في النص التالي:

أحكام أساسية

المادة 1
إيطاليا جمهورية ديمقراطية قائمة على العمل.
السيادة ملك الشعب الذي يمارسها وفقا لصيغة الدستور وضمن حدوده.

المادة 2
تعترف الجمهورية بحقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك وتضمنها، أكان فردا أم عضوا في تشكيلات اجتماعية يطور من خلالها شخصيته، كما تقضي الالتزام بواجب التضامن السياسي، الاقتصادي والاجتماعي الذي لا تجوز مخالفته.

المادة 3
لكل المواطنين نفس القدر من الكرامة الاجتماعية، وهم سواء لدى القانون دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأفكار السياسية أو الأوضاع الشخصية والاجتماعية.

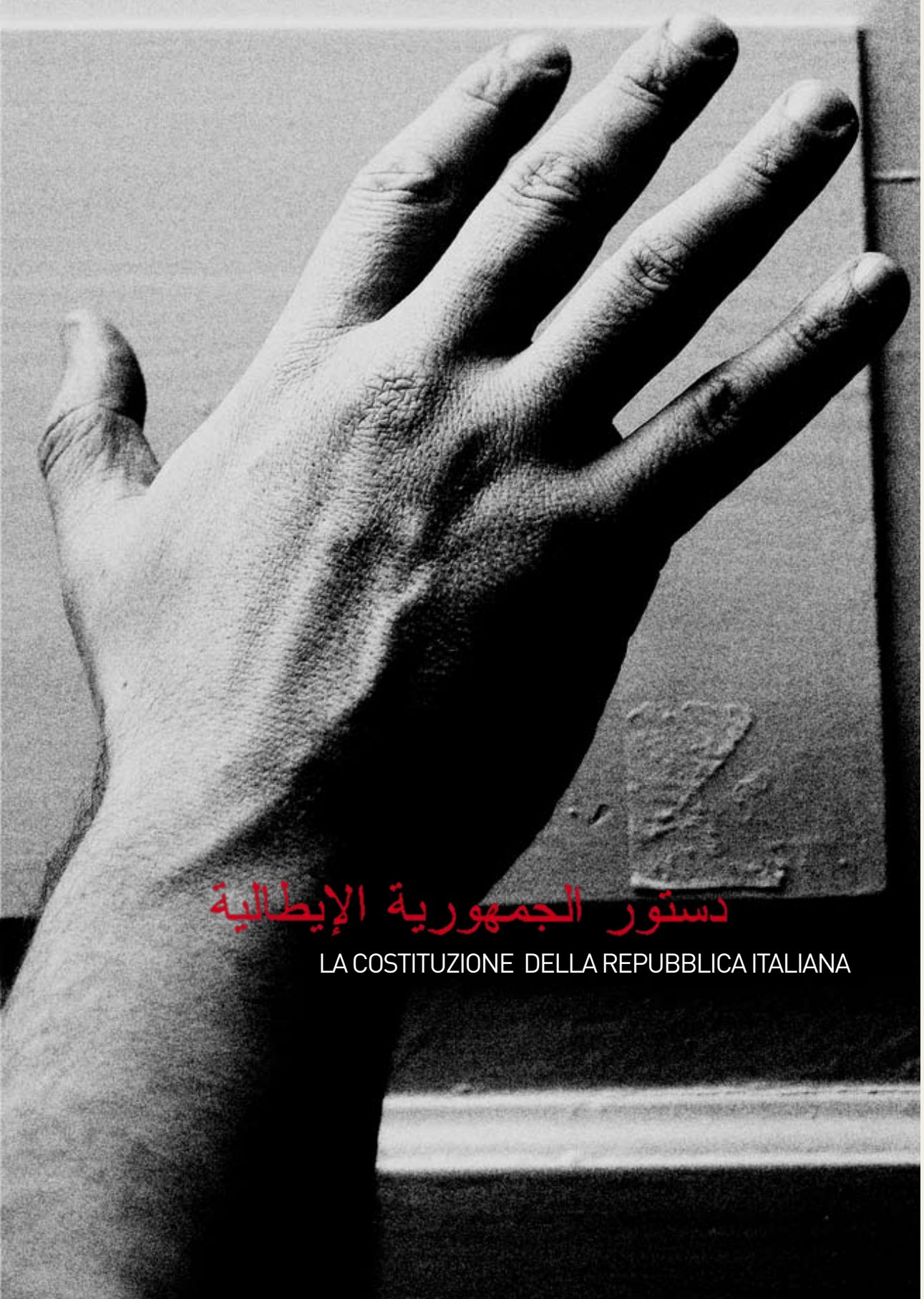

Indice

Una Costituzione destinata a durare
di Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana 3

La nostra costituzione. Dalla memoria al futuro
ANPI di Zola Predosa 6

Conoscere la Costituzione. Diventare cittadini
di Giancarlo Borsari, Sindaco di Zola Predosa 7

Il volto della Costituzione italiana
di Augusto Barbera, Ordinario di diritto costituzionale 9

La Costituzione della Repubblica Italiana
Principi fondamentali 14
Diritti e doveri dei cittadini 18
Titolo I: Rapporti civili 19
Titolo II: Rapporti etico-sociali 26
Titolo III: Rapporti economici 27
Titolo IV: Rapporti politici 31
Ordinamento della Repubblica 32
Titolo I: Il Parlamento 33
Titolo II: Il Presidente della Repubblica 40
Titolo III: Il Governo 44
Titolo IV: La Magistratura 47
Titolo V: Le Regioni, le Provincie, i Comuni 52
Titolo VI: Le Garanzie Costituzionali 61
Disposizioni finali e transitorie 64

Il Tricolore 69
L'Inno Nazionale 70
L'Italia in Europa 73
دستور الجمهورية الإيطالية La Costituziona Italiana in arabo 132

Comune di Zola Predosa
(Provincia di Bologna)

Volume edito in occasione delle celebrazioni del 60° anniversario della Costituzione Italiana

redazione a cura di
Donatella Brizzi, Nicoletta Marcolin, Elisabetta Veronesi

Il volume è stato realizzato grazie al prezioso apporto del professor Augusto Barbera dell'Università degli Studi di Bologna

con il patrocinio di
Regione Emilia Romagna,
Provincia di Bologna
Istituto Parri

e il contributo di
Fondazione Del Monte 1473
ANPI di Zola Predosa

Si ringraziano per la collaborazione e per il materiale iconografico l'Archivio Storico ed Ufficio per la Stampa e l'Informazione della Presidenza della Repubblica, l'Archivio Storico della Camera dei Deputati, la Fondazione della Camera dei Deputati.

Si ringrazia la Camera dei Deputati per avere autorizzato la riproduzione delle traduzioni in inglese, francese, spagnolo, tedesco e arabo della Costituzione della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati. Segreteria Generale. Ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico, 2003.

Indice delle immagini

Il Presidente Giorgio Napolitano a Berlino	2
L'ingresso del Quirinale in notturna	5
Seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente (25 giugno 1946)	8
Nilde Iotti prima Presidente donna della Camera dei Deputati	16
Il Presidente Giorgio Napolitano durante una visita in Cina	20
Carlo Azeglio Ciampi incontra i giovani a Palermo	24
Oscar Luigi Scalfaro incontra il Dalai Lama	28
Francesco Cossiga con Francois Mitterand	34
Sandro Pertini in Cina	38
Giovanni Leone con Andreij Gromyko	42
Giuseppe Saragat con il chirurgo Christian Barnard	46
Antonio Segni con la moglie nei giardini del Quirinale	50
Giovanni Gronchi	54
Luigi Einaudi con Enrico De Nicola a Napoli	57
Enrico De Nicola riceve la prima copia della Costituzione italiana	58
Una seduta dell'Assemblea Costituente	63
Enrico De Nicola firma la Costituzione Italiana	67
Il torrino del Quirinale	68
Ritratto di Goffredo Mameli	70
La bandiera europea	72
Il Presidente Giorgio Napolitano con Hamid Karzai	75
Carlo Azeglio Ciampi con Karol Woytila, Papa Giovanni Paolo II	116
Il Presidente Giorgio Napolitano con Giovanna Melandri, Angela Merkel, Wolfgang Schuessel e Kofi Annan ai Mondiali di calcio in Germania	134

Grafica e impaginazione Pablo Comunicazione • via Zamboni 53, Bologna
Stampa Tipografia Moderna • via dei Lapidari 1/2,Bologna

Finito di stampare nel maggio 2008

© Comune di Zola Predosa, 2008

FONDAZIONE DEL MONTE 1473

Comune di Zola Predosa

CVL A.N.P.I. PROVINCIALE BOLOGNA